

D O T T R I N A

OMAGGIO DELLA RIVISTA A PAOLO GROSSI

MAESTRO DEL SAPERE GIURIDICO E DELLA SUA RAPPRESENTAZIONE STORICA, CORDIALISSIMO, RIGOROSO E VIGILE SODALE NEL PERCORSO DI UNA MATERIA A LUI CARA

La *Rivista di diritto agrario* non può non aggiungere la propria voce al compianto che ha attraversato il mondo giuridico per la scomparsa di uno dei suoi più significativi personaggi, la rilevanza delle cui riflessioni ha con grande passo di gran lunga oltrepassato i confini nazionali. La presenza del suo nome tra i condirettori attraversa i decenni, ma essa esprime unicamente l'indicazione formale di un contatto di Paolo Grossi con il diritto agrario risalente agli inizi ma coinvolgente non pochi momenti dell'attività dello storico del diritto. Il riguardo premuroso dedicato alla piccola materia non si è esaurito negli aspetti scientifici, dove è testimoniato da non poche pagine, ma ha toccato anche il livello – come dire – operativo: Grossi fu segretario del fiorentino *Istituto di diritto agrario internazionale e comparato*, di cui la *Rivista* era organo scientifico, sotto la presidenza prima di Giangastone Bolla e poi di Enrico Bassanelli. I meno giovani docenti ricordano soprattutto che egli era nel CUN quando furono creati i settori scientifico-disciplinari, e sono coinvolti dalla sensazione che il settore ora chiamato JUS03 – allora aveva un altro nome – non ci sarebbe stato se non fosse stato nel CUN Paolo Grossi.

* * *

Al nome prestigioso è accostato, nell'intitolazione della dedica, l'appellativo di Maestro. Esso è apparso irrinunciabile anche perché capace di rammentare a chi gli è stato più vicino la genialità autoi-

ronica con la quale, perfino nelle occasioni informali, lo respingeva. Negava di essere un grande studioso, imputava «alla fortuna più che al merito» i formidabili successi di caposcuola, discorreva di allievi che lo sopravanzavano di parecchio per talento originario e per cultura. Sempre manteneva l'autodiagnosi, che non era – diceva – un atteggiamento di falsa modestia ma di schietta oggettività: «Un termine che ho sempre rifiutato e respinto con decisione è il termine “maestro”, perché è un termine troppo impegnativo». A noi rimane però impresso il fatto che di recente un illuminato civilista, nel richiedere ai giovani studenti di un corso di “teoria generale” di «aprire insieme “il grande libro del diritto”» si è espresso in questo modo: «Quando sia studiata nella storicità e nella molteplicità delle sue forme, sulla base di comparazioni diacroniche e sincroniche, oltre che nei procedimenti normativi e nei movimenti effettivi interni a un singolo ordinamento, la materia da esaminare è costantemente seguita da un “punto”; che a sua volta precede una linea; e spesso un “a capo”». L’“interpunzione basilare” e la “punteggiatura storica” richiamano espressamente lo scritto su “Il punto e la linea”, quando Paolo pretende di sottolineare la storicità del diritto e dichiara che essenziale è avere il senso della linea, collocare il punto nella linea; e occorre che si instauri un fecondo colloquio tra privatista/pubblicista e storico. Ma c’è di più, crediamo: in quella frase, nella sua proposizione e nelle sue articolazioni sono presenti le tracce sensibili dei segnali di un alto magistero, quando lo studioso fiorentino oppone alla sterilità del monismo giuridico la necessità di recuperare la complessità dello sguardo.

Neppure il richiamo all’autoironia, però, riesce a superare il conflitto interno non al ragionamento, ma alle dichiarazioni di Grossi, che costantemente si dichiarava alieno dal livello metodologico «per mancanza di forza speculativa», cosicché la consistenza di una sorta di primordiale rozzezza lo rendeva «totalmente sprovvisto di talenti filosofici». Solo ammetteva, Grossi, di possedere l’esigenza culturale di reagire agli effetti disastrosi di «una propaganda illuministica e post-illuministica, risorgimentale e post-risorgimentale» che «impediva di vedere a fondo nella complessità del quadro storico che illuminismo giuridico, Rivoluzione francese, codificazione ci ponevano

di fronte». Era stata – diceva – proprio questa esigenza a portarlo a fare quello che prima non aveva fatto: «occuparsi di temi generali, lanciando precisi messaggi su assolutismo giuridico e diritto privato, mitologie giuridiche della modernità, rapporti fra diritto e potere nel mondo moderno, esigenza di un recupero della visione ordinamentale del diritto». Ecco allora, fuori da ogni velleità autoironica, l'ammissione: «Il punto e la linea: sul piano metodologico è una acquisizione di grosso rilievo. Guai a isolare il punto dalla linea: si creano degli assoluti, e l'assoluto è il regno della religione, della morale, ma non del diritto». L'autoironia tornava però a eliminare dal suo discorso ogni contraddizione interna per spegnerla nella dichiarazione: «anche se non sono un filosofo e non amo il linguaggio filosofico perché è spesso astruso e lo sento inadatto alla mia bocca un po' grossolana, io ho spesso, volutamente, usato un termine filosofico e ho parlato di *onticità* del diritto, senza remore, per fare intendere bene con questa parola, tanto difficile da destare l'attenzione del lettore, che il diritto è nell'essenza di una società, di una civiltà, e ne esprime in pieno i valori. Naturalmente, essa deve risalire alla superficie, deve fattualizzarsi, divenire fatto quotidiano, esperienza». Oggi gli antichi amici di Paolo pensano con commozione ai momenti in cui la sua «bocca un po' grossolana» si riferiva alle pubblicazioni periodiche nominandole come “effemeridi”.

La *Rivista* intende naturalmente rievocare alcuni aspetti salienti del rapporto dello storico del diritto, assolutamente fedele all'idea di unità dell'ordinamento giuridico, con il diritto agrario: sono pagine affidate a Marco Goldoni, che individua nella “contadinità” più volte proclamata per sé da Paolo Grossi i motivi non effimeri della sua rivendicazione di un “colloquio” coinvolgente con il filosofo Giuseppe Capograssi, fondato sul radicamento terrestre del sentimento del diritto; a Giovanni Cazzetta, che rileva e rivela l'intima coerenza del generale progetto grossiano con l'individuazione – presente in Paolo – dei caratteri tipici del diritto agrario come diritto impregnato di storicità; ad Antonio Jannarelli, cui è affidato il compito di penetrare nell'esame di uno dei più significativi temi affrontati da Grossi: quello dei “beni collettivi” e dei “beni comuni”.

Non è, quest'ultimo, un tema scelto a caso. Esso è anzi idoneo a

manifestare la grande capacità espressiva del messaggio dello storico al giurista: tu vivi nel presente, ma il presente è solo un punto che congiunge in una linea ininterrotta passato e futuro.

Guardando al passato senza rispetto per l'assolutismo giuridico, la «proprietà collettiva» appare un tema delicatissimo, che ha riguardo a «un peculiare modo di vivere dei montanari, un assetto di vita originario e originale, primordiale, che ha le sue remote scaturigini nella tradizione e nel costume. Qui non abbiamo solo una certa forma di appartenenza dei beni; qui il problema per lo studioso è di attingere a un sincero pluralismo culturale, memore di un'intuizione fondamentale di Giangastone Bolla, che può correttamente qualificare queste strutture come "proprietà collettive" o "domini collettivi" «a condizione che si abbia sempre in vista la comunità che vive ed opera e in cui il problema grave della appartenenza-gestione del patrimonio si colloca e si giustifica. Qui abbiamo tutto un costume giuridico da rispettare, ma, prima ancora, da capire. Nulla più». La prima osservazione è questa: «Meno leggi si fanno in proposito da parte dello Stato e delle Regioni, e maggiormente riusciremo a preservare per il futuro un complesso di valori che non è costituito da questo o quell'istituto giuridico ma da un *ethos*, da un costume, appunto, che è miracoloso nella nostra civiltà moderna». L'anomalia delle "proprietà collettive" sta nel distaccarsi da un modello unico e unitario a cui tutto deve conformarsi. Per meglio dire: «la vera proprietà collettiva è un ordinamento giuridico primario». Lo sviluppo della fervida provocazione di Grossi è così riassunto nell'efficace ricordo di Jannarelli: il recupero del mondo delle terre collettive da un lato «ha portato, dopo un lungo e faticoso percorso, alla riconosciuta valorizzazione in chiave ambientale di tutte le zone gravate da usi civici da parte della legge c.d. Galasso del 1985 e alla "costituzionalizzazione" dei demani collettivi intervenuta con la legge n. 168 del 2017, dall'altro ha contribuito significativamente, sul piano culturale, a quella più ampia riflessione sulla distinzione moderna tra proprietà privata e proprietà pubblica, tra beni privati e beni pubblici, tuttora in corso, in cui si iscrive anche la dialettica tra la categoria dei "beni collettivi", esemplarmente rappresentata storicamente dalle proprietà collettive, oggetto della ricerca di

Grossi, e quella, di più recente e tuttora incompiuta formalizzazione, dei cc.dd. “beni comuni”».

* * *

Per esprimere il saluto definitivo nel momento del distacco i “rimasti” non trovano le parole e utilizzano locuzioni antiche, consolidate nel tempo, perché in qualche misura capaci di superare l’effetto banalizzante di ogni espressione linguistica.

A noi pare significativo fare ricorso al richiamo alla “levità della terra”, perché idoneo a congiungere tutti nel ricordo amichevole, affettuoso, di un personaggio che amava nascondere, senza riuscirci, la propria partecipazione e i propri sentimenti. È illuminante – crediamo – la circostanza che la formula sia solitamente usata tanto da chi intende rivolgere al defunto un ultimo omaggio privo di connotazioni religiose ma non estraneo al proprio patrimonio culturale, in cui il termine “anima” è esterno al linguaggio interiore ma ben presente nel suo significato, quanto da chi, credente, non ha dimenticato l’origine storica della formula *sit tibi terra levis* e ne vuole accentuare il riguardo verso il futuro. Ad affratellare gli uni con gli altri c’è oggi la comune sensibilità per la partenza di una persona che possedeva, non solo nella cognizione della storia ma anche nell’intimità della coscienza, il senso della perenne continuità tra passato, presente e futuro.

Lieve ti sia sempre, caro Paolo, “il sonno dormir della terra”.

I CONDIRETTORI E I REDATTORI

con la consapevolezza di esprimere il cordoglio unanime degli agraristi.

MARCO GOLDONI

LA FIGURA DI PAOLO GROSSI
NELLE IMMAGINI SPARSE DI UN AGRARISTA

ABSTRACT

Nelle opere di Paolo Grossi il ruolo dato alla dimensione fantastica come elemento necessario della costruzione giuridica può essere compreso solo se coniugato con la dichiarazione che il diritto è una “scienza impura”, in cui i fatti hanno valore non trascurabile ma “impregnante” e devono essere accuratamente considerati nel loro sviluppo storico (passato presente futuro). Anche il giurista positivo “pos-moderno” deve tener ferme queste indicazioni dello storico. Neppure l’interprete può rimanere “mero esegeta” perché la norma nasce solo dopo che è diventata “esperienza”, cioè dopo un’interpretazione animata dalla fantasia ma munita del senso della storicità e consapevolezza del quadro mutevole dei valori e degli interessi in gioco.

In questa impostazione metodologica trova collocazione e significato la considerazione di Paolo Grossi per la materia «diritto agrario». Quanto al passato, essa è legata alle origini, risalenti agli anni '20 del secolo scorso, al movimento “secessionista” con il merito di rappresentare ribellione alla astratta e generalizzante riflessione civilistica di allora. Quanto al futuro, c’è il monito di Paolo Grossi agli agraristi a guardare ai nuovi “fatti” con sapere intuitivo, consapevole dell’eterogeneità dell’oggetto, dei consueti ritardi del legislatore, e pronto all’esercizio della fantasia e di una progettualità attenta alle esigenze della specificità del diritto agrario.

In the works of Paolo Grossi, the role given to the fantastical dimension as a necessary element of legal construction can only be understood if it is combined with the statement that law is an ‘impure science’, in which facts have a non-negligible but ‘impregnating’ value and must be carefully considered in their historical development (past present future). Even the ‘post-modern’

positive jurist must hold firm to these indications of the historian. Nor can the interpreter remain a 'mere exegete' because the norm only comes into being after it has become 'experience', i.e. after an interpretation animated by imagination but equipped with a sense of historicity and awareness of the changing framework of values and interests at stake.

Paolo Grossi's consideration of 'agrarian law' finds its place and significance in this methodological approach. As for the past, it is linked to the origins, dating back to the 1920s, of the 'secessionist' movement with the merit of representing a rebellion against the abstract and generalising civilist thinking of the time. As for the future, there is Paolo Grossi's admonition to agrarian jurists to look at the new 'facts' with intuitive knowledge, aware of the heterogeneity of the subject, of the usual delays of the legislator, and ready to exercise imagination and planning that is attentive to the needs of the specificity of agrarian law.

PAROLE CHIAVE: Paolo Grossi – Fantasia nel diritto – Diritto agrario

KEYWORDS: *Paolo Grossi – Fantasy in Law – Agricultural law*

SOMMARIO: 1. Il richiamo alla “fantasia” in un libro di fiabe di Paolo Grossi. – 2. “Fantasia” e “attrazione del reale” negli scritti giuridici di Grossi. – 3. L’*Omaggio a Falzea* del 1991 come “incontro” tra il grande storico del diritto “con” il grande teorico generale del diritto civile. – 4. L’invito agli agraristi perché rispondano agli stimoli della “fantasia”. – 5. Qualche altra suggestione dello storico del diritto. In particolare, la rilevanza della “contadinità” di Paolo Grossi.

1. Di Paolo Grossi l’ultimo libro che ho letto è intitolato *Il Paese dei palloncini di gomma e altre fiabe*¹. È un’edizione postuma, della quale l’autore – mi hanno detto – aveva provveduto a correggere le bozze e a predisporre la tenera dedica, memore di tempi lontani ma non mai dimenticati: «A Francesca A Chiara, finalmente stampate le antiche fiabe scritte per loro». La stesura risale al periodo (anni 1948-1950) dello zelante impegno nella descrizione di un mondo fatato da parte di uno studente «non ancora diciottenne ma già imbevuto di tanti approcci letterari e scrittore lui stesso di poesie». La bandella di copertina dichiarava la raccolta luogo dominato dalla convinzione che il coraggio, la generosità e la bontà d’animo sono il vero antidoto contro il male e per questo sempre ampiamente ricompensati. Avevo l’intenzione di regalare il libro, dopo, alla mia nipotina più grande – Vittoria, nove anni – confidando anche in una sua qualità di non poco conto: di saper trasmettere con vivacità al fratello più piccolo – Marco, quasi quattrenne – il succo della propria lettura. Era, insomma, il mio modo di ricordare in privato, nella quiete della vita domestica, l’incontro con un personaggio al quale la straordinaria capacità di una scrittura orientata verso la continuità e la densità nella ricostruzione del fenomeno giuridico non era riuscita a impedire la manifestazione di idee in grado di conquistare, nelle riunioni svoltesi durante gli anni, l’idoneità a superare i limiti propri dei rapporti accademici.

Una istantanea sorpresa, però, mi attendeva, prima della lettura delle fiabe, nella confessione che praticamente esauriva in tre frasi la pagina della *Presentazione*: Paolo non solo indicava nel ricorso alla *fantasia* [in corsivo nel testo] una «risorsa preziosa per ogni uma-

¹ Il libro è pubblicato da Giunti editore, a Firenze, nel 2022, con le illustrazioni di Maria Luisa Di Gravio.

na vicenda», ma dava a esso il significato di momento essenziale della sua «lunga vita». Precisava che l'allusione alla "fantasia" non era un richiamo alla bizzarria, ma «il riferimento alle forze creatrici dell'uomo, che supera le limitazioni del presente reale per disegnare quanto si è percepito nel desiderio e nel sogno». La ragione del mio primo stupore stava nel rilievo – «tengo a precisare», affermava Grossi – che chiudeva il discorso: «ho persistito nella convinzione anche quando, dal 1951, iscrivendomi nella Facoltà fiorentina di Giurisprudenza, mi sono avviato nel sentiero dei severi (e, per molti, aridissimi) studi giuridici, sempre chiedendo alla dimensione *fantastica* [ancora in corsivo] e da essa attingendo per costruzioni dall'impronta nuova e originale».

Nelle fiabe della raccolta ci sono fate, streghe, maghi, gnomi, animali che parlano; c'è soprattutto un *incanto* che sembra scontrarsi con la *concretezza del reale*, ma il conflitto si placa quando lo slancio che nasce dalla irrequieta contemplazione di quella concretezza è in grado di disegnare un progetto per il futuro. Al dispiegarsi della fantasia fa comunque da contrappunto un'«attenzione alle cose» e alla loro scoperta che dà alla prosa del giovane Paolo una sorta di metrica corrispondente a quella posseduta da Pascoli, poeta da lui prediletto, quando «si china sul fiore, sull'erba, sull'animale, sul bosco, sul paesaggio»²: è una metrica che impedirebbe alla nebbia di «*salire agli irti colli*».

Proprio la prima fiaba sembra incarnare una metafora significativa del modo di esprimersi di Paolo Grossi favoliere. Gioietta, la protagonista, vive già da tre anni in un aristocratico collegio della città, lì confinata dal padre, un ricco mercante che non può provvedere direttamente alla sua educazione. Si sente sola e spesso piange. Due sentimenti la animano. Il primo è la *curiosità* per il mondo esterno, cui può rivolgere penetrante attenzione osservando dalla finestra «il passar variopinto dei contadini e dei venditori ambulanti» che si recano al mercato «con le ceste ricolme di mille cianfrusaglie» e

² Grossi dichiara che «fin da ragazzo» ha avuto tra i suoi grandi mentori sul piano della poesia «Pascoli (non il Pascoli mieloso e sentimentale, ma il Pascoli rivolto con attenzione alle cose, a scoprire le cose, il Pascoli che si china sul fiore, sull'erba, sull'animale, sul bosco, sul paesaggio): così in *Incontro con Paolo Grossi* (a cura di Ilario Belloni ed Eugenio Ripepe), Plus-Pisa University press, c. 2007.

concentrandosi sui tanti multicolori palloncini di gomma offerti dal venditore; il secondo è il *desiderio* di evasione nella libertà suscitato dagli uccellini che volano e cantano liberi nel cielo, ma anche dai palloncini ricchi di colori diversi, che la piccola «si mangia con gli occhi». In un momento di estemporanea trasgressione delle regole del convitto, Gioietta varca, «per la prima volta da sola», le soglie del Palazzo e, «seguendo un desiderio irresistibile», toglie dall'anello conficcato nel carretto il bastoncino che regge tutti i palloncini. Lo strattone è troppo forte per la piccola mano e la bimba viene trasportata in un alato viaggio festoso fino al “Paese dei palloncini di gomma”, composto da casette rosse con tetti verdi e persiane gialle: paese smagliante di colori, «dove si rifugiano tutti i palloncini che riescono a sfuggire alle mani dei venditori e dei ragazzi». Cordialissima è l'accoglienza, benevolente il re, ma amara quanto realistica la sua considerazione finale: «Vedi, bambina cara, i palloncini non sono come voi umani, non mangiano, non bevono come voi. Tu non potresti vivere sempre nella nostra città». Gioietta capisce e sa che il re ha ragione. Ma anche la fantasia ha le sue ragioni. È lo gnomo Farfarello a trovare il rimedio: «una scatolina con una minuscola chiave, lucida che sembrava[va] d'oro, contenente un povero materiale capace di trasformarsi magicamente in «una piccola nave del cielo». Gioietta non potrebbe essere più contenta: il re le ha donato una bellissima casetta alla quale la bimba potrà sempre tornare, una volta rientrata in collegio; quando le compagne si saranno tutte addormentate, le sarà facile rivedere i suoi amici palloncini, passando «ore felici a cavallo di una stellina». I conti tra esigenze della “realtà” e provvidenze della “fantasia” non sono chiusi.

2. Divenuto giurista famoso, anzi famosissimo, Paolo Grossi individua due fasi nello svolgimento del proprio percorso di storico del diritto. Il primo periodo, diretto in prevalenza a indagare proprietà e diritti reali, dimostra sicuramente – egli dice – «una coerenza tra il contadino, il lettore de *il cucciolo*³, e il *giurista* che cerca di individuare le radici dei grandi istituti componenti il nostro quadro

³ L'allusione è al romanzo per ragazzi *Il cucciolo*, di Marjorie Kinnan Rawlings.

dei rapporti fra uomo e cose, fra uomo e terra»⁴. Sennonché a un certo punto scatta un'esigenza culturale insopprimibile che esprime con valutazioni anche provocatorie – «volutamente provocatorie», sostiene Grossi – la rivendicazione, da parte dello storico del diritto, della necessità di esaminare «tutte le forze in gioco e tutti i risultati». Nasce l'attenzione per i temi più generali, nascono i messaggi su assolutismo giuridico e diritto privato, metodologie giuridiche della modernità, rapporti fra diritto e potere nel mondo moderno, esigenza di un recupero della visione ordinamentale del diritto, emerge la professione dell'idea che «la dialettica è madre della scienza», perché essa significa confronto nella «problematizzazione» come nella «individuazione e posizione dei problemi». È la seconda fase. Ecco allora comparire con maggiore chiarezza, tra i motivi della coerenza grossiana, la necessità di attingere alla *dimensione fantastica* (richiamata dalla *Presentazione* del libro di fiabe) per sostenere l'impronta nuova e originale dei nuovi studi, che però riguardano il diritto, una «scienza impura», in cui i fatti hanno valore non trascurabile ma «impregnante» e devono essere accuratamente considerati. Ogni separazione tra «fatto» e «diritto» deve avere un senso, altrimenti non ha ragion d'essere. La «fantasia», animata dalla pulsione culturale, deve fare i conti con la concretezza del «reale» nel suo sviluppo storico. Qualunque spazio è tolto alla comprensione per il giurista che intende permanere nella perenne astrattezza del discorso formalistico.

La proposizione sulla rilevanza del significato della «fantasia» nell'opera giuridica di Grossi, per essere approfondita, dovrebbe vagliare i vari profili del rapporto tra la complessità degli elementi culturali a lui congeniali e l'«attrazione del reale». Le linee fondamentali dell'indagine sono però segnalate dall'impostazione metodologica, da lui in varie occasioni enunciata e difesa, che può essere così riassunta:

a) Lo storico del diritto è un *giurista* che ricorda al giurista positivista che il diritto vigente è solo «il punto di una lunga linea storica che nasce nel passato, supera il presente e va verso il futuro», perché il diritto è una materia in continua evoluzione nel corso del tempo.

⁴ Così P. GROSSI, in *Incontro*, cit., p. 27.

Neanche il giurista positivo può limitare il suo compito alla mera esegesi e deve invece avere «il senso della linea», cioè il senso della storicità, collocare il punto nella linea e mantenere una accentuata sensibilità verso il futuro.

b) La complessità dello studio del diritto è per Grossi irrinunciabile e richiede il ricorso all'immagine degli strati del giuridico: «c'è uno strato profondo che è uno strato radicale; è lo strato dei valori supremi di una civiltà storica. Lì è situato il cuore del diritto; però è chiaro che il diritto è chiamato a ordinare la società: questi valori devono diventare ordinamento e, se devono diventare tali, devono necessariamente tramutarsi in una forma, devono manifestarsi come forma (...). Non c'è (...) nessuna contraddizione tra il puntare sulle radici e il puntare sulla forma (...). È che la forma non potrà mai tradire quelle radici: questo è il punto; perché allora la forma diventerebbe formalismo e si avrebbe un pseudoordinamento che fa violenza ai fatti invece di ordinarli (...). Credo che il rischio non sia quello di maneggiare forme: questo è tipico del mestiere del giurista, la nostra è scienza ordinante, quindi è scienza formale. Ma da qui a un formalismo, cioè a forme che possono distaccarsi da valori e interessi, ci corre»⁵. Ineliminabile rimane la considerazione storica del trinomio *valori, interessi* (e bisogni), *diritto*; e ciascuno di questi vocaboli ha una sua interna complessità, irriducibile sicuramente ai soli aspetti economici.

3. Tra gli scritti più significativi per cogliere i tratti importanti del magistero di Grossi c'è l'*Omaggio ad Angelo Falzea*⁶. È il 1991, Francesco Santoro Passarelli, l'ultimo e celeberrimo corifeo del pandettismo, l'autore delle più famose "dottrine generali del diritto civile", si compiace di esclamare che in tutta la produzione scientifica di Angelo Falzea «si respira l'aria rarefatta dell'altezza, altezza dei temi e altezza della trattazione. Forse a quest'altezza diventa difficile il respiro del lettore, ma, se si supera la difficoltà, quanto giova quell'a-

⁵ Ivi, p. 59.

⁶ GROSSI, *Omaggio ad Angelo Falzea*, in *Giornate in onore di Angelo Falzea, Atti del Convegno del 15-16 febbraio 1991*, Giuffrè, Milano, 1993. V. anche *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 315 ss.

ria!». Il bellissimo *omaggio* di Paolo Grossi ha però l'inconfondibile suono dell'ormai riconoscibile vittoria sulla tradizione pandettistica e sui rigurgiti dell'"assolutismo giuridico". Il discorso dello storico del diritto sottrae il grandissimo "civilista" messinese alla riduzione del suo straordinario impulso culturale ai limiti di «un'avventura percorsa soltanto sul filo di un ammirevole rigore logico»; al contrario, in quell'avventura è visto «l'opposto di una visione dualistica» che offre l'immagine di «un mondo sopraelevato di forme purissime, che teme il contatto e l'inquinamento con impurissime realtà fattuali». Secondo Grossi, al contrario, l'attenzione ai fatti conduce Falzea a registrare tutta la varia e articolatissima realtà vitale e a cercare di trasportarla precisamente in tutta la sua varietà entro i confini del diritto, addirittura a dare al metagiuridico un rilievo inusitato per un giurista, comunque a immergere il giurista stesso nel flusso della storia. Per continuare la parafrasi riproponendo le parole stesse di Paolo, Falzea ci introduce nel Paradiso, ma è il paradiso del giurista, e il paradiso del giurista non può non essere un paradiso terrestre, popolato dai fatti. A ben vedere, la collocazione di Falzea in quel paradiso non è comodissima: «Falzea (...) appare quasi seduto a cavalcioni di un ideale muricciolo che separa il mondo del diritto da quello dei fatti». A dominarlo è però «una duplice e opposta tensione interiore: di consentire ai fatti un continuo accesso nel mondo del diritto quale unica garanzia di vitalità per le forme giuridiche, ma, al tempo stesso, di controllarli, setacciarli, ordinarli, se il giurista non vuole abdicare al suo compito primario e quasi alla sua *condicio existendi* e se non si vuol costituire un ordinamento di pernicioso fragilità». Ecco – secondo Grossi – il rapporto tra "fantasia" e "realtà" nel pensiero di Falzea, tra i pinnacoli della sua raffinatissima teoria generale e gli incerti percorsi del divenire storico.

Le pagine dedicate a Falzea sono sempre state – nel florilegio grossiano – tra quelle che hanno destato in me la maggiore impressione: il "discorso" di Paolo Grossi "su" Angelo Falzea ha i contorni dell'"incontro" dello storico del diritto "con" chi può essere considerato – credo – il più grande teorico generale del diritto civile del secolo scorso.

I ragionamenti di Grossi tendono, anche nelle specificazioni, a

mettere in luce l'unitarietà e la compattezza nel tempo del prodotto proveniente dal laboratorio complesso, e ricco di molteplici banchi di lavoro, di Falzea. Due le costanti. La prima è questa: il diritto ha una funzione ordinante in cui il linguaggio assume un non abdicabile significato culturale destinato a soddisfare l'esigenza di fondazioni epistemologiche sicure per la stessa costruzione giuridica: quest'ultima non può rinunciare «a vincolare indissolubilmente la superficie dei concetti alle radici dei valori, legittimando quelli in questi». Emerge così la seconda costante dell'intera opera di Falzea: l'esigenza di tradurre i profili meramente concettuali nel linguaggio proprio delle categorie pratiche fondamentali riflettenti appunto interessi e valori». Questa diventa la frase esplicativa del pensiero di Falzea: bisogna «trasporre il problema dell'ordine dei concetti all'ordine degli interessi». E lo storico del diritto annota: «si tratta di trasposizione, non di opposizione». E ancora: l'attenzione ai fatti conduce Angelo Falzea «a registrare tutta la varia e articolatissima realtà vitale e cercare di trasportarla», in tutta la sua varietà e in tutto il suo dinamismo storico, «entro i confini del diritto». Egli non teme il mutamento; ma la «coscienza del mutamento», di fronte a un divenire corrugato «da una discontinuità troppo profonda», è costretta a cercare il salvataggio «nella storia come garanzia della non-interruzione di un *continuum* vitale». A me sembra che in questo modo il giurista cui pensa Falzea abbia tratti caratteristici ben noti al lettore degli scritti di Paolo Grossi: «il giurista come personaggio con una funzione centrale, attiva e impegnativa, giacché è lui il garante delle mura della cittadella e, nel tempo stesso, il custode degli accessi al mondo esterno, il manovratore dei meccanismi di apertura verso i fatti: la scienza giuridica con una sua posizione anche dommatica, ma sempre aliena dai dommatismi». In un disegno delineato con tratti così chiari emerge l'evidente consonanza culturale di fondo tra “omaggiato” e “omaggiante” e si spiega anche come siano tralasciate eventuali dissonanze, che pure ci sono: si pensi al tentativo di Falzea di «ricostruire una nozione di complessità esemplandola sulla complessità dei naturalisti»⁷: come evitare di pensare che questo modo di

⁷ v. GROSSI, in *Incontro*, cit., p. 62. In questa occasione egli si limita a dire: «Analogia

procedere non riveli a Grossi un “limite” inaccettabile alla “fantasia” del giurista?

L’agrarista ricorda come il movimento “autonomista” guidato da Giangastone Bolla a partire dagli anni ’20 del secolo XX avesse trovato nella dottrina civilistica la più resistente opposizione all’emersione della specificità di uno studio del diritto agrario fondato sull’idea di una *res rustica* impregnata di storicità e quindi insuscettibile di rientrare nelle astrazioni della tradizione pandettistica. Sa anche che la nascita del diritto agrario moderno risale a interventi non sempre grammaticalmente corretti, interventi forse esagerati, certamente poco attenti all’unitarietà dell’ordinamento giuridico. Gli è noto che Paolo Grossi riuscì a capire quanto di buono e di culturalmente rilevante ci fosse in quella istanza “secessionista”: egli riconosceva a Bolla, al quale era stato vicino, la capacità di decifrare i segni del suo tempo e riconosceva al diritto agrario la capacità di procedere partendo dal “fattuale”, cioè dall’esperienza concreta, e di fornire «carne, sangue e volto» a quel soggetto indifferenziato ed esangue che la tradizione post-pandettistica poneva innanzi al giurista. Ora lo storico del diritto mostra all’agrarista che il più raffinato eversore dell’antica visione civilistica, slegata da ogni riguardo per gli sviluppi storici e per l’emersione delle vicende innovative della realtà, cui gli antichi agraristi guardavano, si chiama Angelo Falzea, il nobile allievo di Salvatore Pugliatti, l’insigne civilista che agli inizi degli anni ’50 aveva mostrato assonanza con aspetti rilevanti dell’impostazione della *Rivista di diritto agrario*. L’agrarista prende anche atto dell’intima coerenza della difesa, risalente nel tempo, del tentativo coraggioso di Bolla e dei suoi compagni di strada con lo sviluppo, da parte di Grossi, dei postulati di una affascinante pulsione culturale. A me sovviene la prima volta che ho ascoltato, a un convegno fiorentino, le parole dell’allora molto giovane storico del diritto. Il titolo della sua relazione era *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell’autonomia del diritto agrario*⁸.

da non perseguire».

⁸ La relazione è in questa *Rivista*, 1972, I, p. 35 ss.

4. Il richiamo alla *dimensione fantastica* non solo come «risorsa preziosa per ogni vicenda umana», ma anche come sostegno e fonte di attingimento per l'elaborazione di non superficiali costruzioni giuridiche, avrebbe dovuto sorprendermi meno di quanto ha fatto. La sorpresa in realtà offendeva non solamente la mia intelligenza nella lettura delle opere giuridiche di Paolo, ma anche la mia memoria. Infatti avevo dimenticato l'invito alla "fantasia" proveniente proprio da Grossi, e diretto a tutti gli agraristi, nella relazione di sintesi di un importantissimo convegno internazionale tenutosi a Pisa nel 1985, che già nel titolo, *Metodi e contenuti del diritto agrario moderno*⁹, dava significativi segnali per il futuro, ma implicitamente ammetteva le difficoltà di un presente lacerato dalla crisi che stava investendo le vicende degli istituti tradizionalmente assegnati al "diritto agrario", mentre aveva inizio un percorso burrascoso riguardante novità destinate a rivelare che la materia stava per subire, non solo sotto il profilo tecnico-economico, un'evoluzione che avrebbe accentuato la pluralità dei punti di vista dai quali il legislatore guardava a essa. Aspetti ontologici e considerazioni teleologiche si giustapponevano in una visione che adeguava i connotati dell'agricoltura, una volta caratterizzati da costituzionale semplicità, alla nuova più complessa realtà. Incominciava a prendere campo una prospettiva in cui il problema principale sarebbe stato di selezionare i dati prendendo coscienza del trinomio: agricoltura-ambiente-alimentazione.

In quest'occasione Paolo Grossi mostra con altezza e chiarezza di esposizione la capacità di coniugare la profondità del magistero con la qualità di vigile amico della materia "diritto agrario". Egli riconosce al mestiere di storico del diritto il senso più significativo della sua partecipazione al convegno come relatore di sintesi, dando specificazione all'osmosi culturale da lui sempre sostenuta fra storico e cultore della disciplina positiva: se è vero che «lo storico è quel personaggio che rivolge la sua attenzione essenzialmente alle due dimensioni più corpose del divenire temporale, il passato e il futuro; se è vero che in questo momento il diritto agrario vive un presente segnato da profon-

⁹ Gli *Atti* del Convegno sono pubblicati nel fasc. 1 della *Rivista di diritto agrario* del 1986.

de incertezze, estremamente mobile, ed è tutto proteso verso il futuro pur facendo tesoro di un passato sostanzioso e rilevante; la voce dello storico, che guarda al passato per costruire il futuro, che dal passato vuol ricavare argomenti e individuare radici per disegnare il volto del tempo a venire, può essere di qualche significato».

La sequenza logica del ragionamento è per un verso esemplare, per altro verso inquietante:

a) Il diritto agrario è nato sulla base di una precoce e giustificatissima intuizione, cioè sull'esigenza di mettere a fuoco il terreno dell'agricoltura e della produzione agraria, dando specifica attenzione alla specificità strutturale del bene "terra" e delle regole in esso scritte dalla natura delle cose.

b) Bolla e i suoi sbagliavano, però, quando portavano il discorso sul piano epistemologico. È in questo orizzonte che la battaglia sull'autonomia emerge e «si giustifica», ma rappresenta, sul piano del metodo, una «claudicanza» del movimento. Un simile discorso «dovrebbe ormai essere relegato nel museo del diritto agrario». Occorre oggi negare ogni autonomia scientifica alle varie partizioni all'interno della scienza giuridica: «Dal punto di vista rigorosamente epistemologico unitario è il discorso giuridico e non può soffrire partizioni che sarebbero cesura, innaturale cesura, di una tunica davvero inconsueta».

c) Negare autonomie disgregatrici dell'unità epistemologica del sapere giuridico «non impedisce di riconoscere la legittimità culturale di angolature autonome, di focalizzazioni dotate di un certo grado di autonomia, se per autonomia intendiamo soltanto un atteggiarsi specifico che nasce, che è preteso dalla specificità di determinati oggetti della riflessione». E allora diventa incomprensibile contestare al gius-agrarista «ciò che si concede al gius-lavorista e al gius-commercialista».

d) Al gius-agrarista in particolare è richiesta una duplice coscienza: la coscienza del globale, «di muoversi cioè all'interno di un universo che è rigorosamente unitario; la coscienza che «l'unità non deve annientare le specificità esistenti *in re ipsa*, ma deve comporle.

e) L'agrarista è un giurista; e il giurista è il creatore di un ordine, un mediatore tra la norma, quasi sempre incredibilmente vecchia

e superata, e i fatti sociali ed economici sempre in perenne rinnovarsi. Il diritto agrario presenta ai suoi cultori particolari difficoltà, perché «è come poche altre discipline giuridiche proiettato verso il futuro». È logico allora vedere nel formalismo e nel normativismo un vero e proprio «peccato». Il gius-agrarista ha oggi «una inabdicabile funzione sollecitativa e promotiva», è «un singolare profeta armato, più che di preveggenza, di un senso puntuale del movimento e del mutamento».

f) A questo punto compare l'evocazione, da parte di Grossi, del termine “fantasia”: «Ecco, il gius-agrarista ha bisogno come non mai di fantasia e – aggiungo – ha bisogno di progettualità». Ed ecco anche il collegamento con i “fatti”, «in una combinazione armonica di slanci e di freni». La dichiarazione è esplicita: «è a questo mondo dei fatti che il gius-agrarista deve guardare con estrema attenzione e vigilanza, proprio perché il diritto agrario gli sta sfuggendo di mano o almeno ha una rapida corsa verso degli sbocchi che non saprei nemmeno prevedere».

La relazione di Paolo Grossi risale a quasi quarant'anni fa. Ma quando, di recente, ho predisposto, per i cent'anni della *Rivista di diritto agrario*, la presentazione di «una breve antologia per riflettere sul futuro»¹⁰, il tempo trascorso tra il momento in cui era agli albori la vicenda storica giunta oggi alla sua più evidente – anche se ancora itinerante – manifestazione non ha impedito al mio discorso di ricevere l'impronta decisiva del ragionamento allora impostato dallo storico del diritto. L'analisi critica dei limiti dell'accentuazione di uno specialismo che propone lo spettro di un giurista tecnico ridotto a puro – cioè misero – esegeta ormai privo di strumenti conoscitivi di livello generale avverte lo studioso di diritto agrario che gli è necessario abbandonare per sempre la tendenza, che di tempo in tempo lo attraversa, a proiettare la frantumazione del sistema al metodo di lavoro. La frammentazione del sapere giuridico individua ormai una “pluralità” di “diritti speciali”, non solo il diritto agrario o il diritto del lavoro o il diritto della navigazione, ma per tutti i “diritti” pro-

¹⁰ Il fascicolo *Cento anni di vita della Rivista di diritto agrario (Una breve antologia per riflettere sul futuro)* è allegato al fasc. 4/2021 di questa *Rivista*.

pone la ricerca di una identità capace di dare un senso alla rivendicazione di specialità. Termini come “pluridisciplinarietà”, “interdisciplinarietà” aggravano l’immagine, caratterizzata dalla mutabilità dei confini e dalla circostanza che la spinta verso una nuova identità pervade perfino il “diritto civile”, il “diritto penale” e l’antico dualismo “diritto pubblico”-“diritto privato”. L’agrarista che riconosce una “autonomia” della materia inserita nell’“unità dell’ordinamento giuridico” riconosce anche che il frammento delle sue ricerche fa parte, con riconoscibili peculiarità, di un territorio comune di cui non può negare gli elementi ispiratori. Il percorso storico della *Rivista* presenta una vicenda in cui oggetto, metodo, interessi e valori rappresentati colorano la temperie storica della vicenda stessa con una cromatura capace di dare il senso di comprensibili discontinuità. Lo sviluppo storico della materia “agricoltura” mostra del resto che gli stessi vocaboli più importanti assumono nel tempo significati diversi: non solo la parola “agricoltura”, ma anche “suolo”, “territorio”, “energie”, “tecnologie”, “servizi”, “ambiente”, “alimentazione”, “sostenibilità”, “biodiversità”. È sempre più evidente l’importanza del richiamo di Grossi alla “progettualità” dell’agrarista, il riconoscimento dell’attualità del ricorso dell’agrarista ai compiti delle scienze sociali di fronte alle trasformazioni del mondo agricolo, la segnalazione, magari in termini utopistici, delle vie del futuro, il recupero della dimensione pionieristica nella elaborazione teorica del diritto agrario.

Il confronto fra diritto agrario, diritto ambientale, diritto alimentare rende però sempre più vitale il monito di Paolo Grossi agli agraristi: «Ecco, amici, voi potete contare sulla vostra specificità» se l’oggetto resta autenticamente specifico e può, di conseguenza, reclamare legittimamente osservatorio e strumenti specifici d’indagine. Se l’agrarità diventa un’occasione, tutto, per voi, è perduto»¹¹.

Senza decisa risposta rimane la conseguente domanda: «Dove, dunque, andiamo?». L’invito era a seguire senza complessi di colpa

¹¹ Sul tema del rapporto fra diritto ambientale, diritto alimentare e trasformazioni del diritto agrario GROSSI esprime qualche cenno di valutazione in *Fattualità del diritto pos-moderno: l’emersione di un diritto agrario in Italia* (*Diritto agroalim.*, 2016, p. 7).

«la rapida mobilità dei fatti, delle tecnologie, del mutamento sociale, dei nuovi assetti economici», ma anche a «non cedere al malinteso orgoglio di estendere, pur che sia, i confini del vostro sapere fino ad arrivare a un territorio senza frontiere, conteso da vicini più potenti». A me rimane, però, l'eco di una sua preoccupazione, forse oggi dimenticata, collegata a un intervento di Antonio Jannarelli riguardante il diritto nord-americano: la fine sensibilità di giurista era rimasta toccata dall'immagine di «un diritto commerciale agricolo, in cui l'imprenditore cosiddetto 'agrario' [era] soltanto al centro di un tessuto di molteplici rapporti contrattuali da lui provocati e posti in opera con diversi imprenditori 'non agrari' ma fornitori di prestazioni altamente specialistiche sotto il profilo tecnico» destinati a diventare, «ciascuno per il settore di competenza, i 'gestori' dell'azienda agraria».

5. Le “immagini sparse” proposte da queste brevi riflessioni non miravano certo a presentare ai lettori la “figura» di Paolo Grossi nella complessità dei suoi connotati culturali specificati però nel tempo in molte articolazioni e in mille rivoli di ricerca. L'intento era di offrire con estrema sintesi i tratti caratterizzanti di una impostazione metodologica contrassegnata dall'esigenza di confrontare sempre le istanze della fantasia progettuale con la mai dimenticata attrazione operata dalla concretezza del reale. Era, questa esigenza, a Grossi consentanea e secondo lui non separabile dall'esercizio del mestiere del giurista. In definitiva non c'è più spazio per lo studioso del diritto ancorato alla antica tradizione pandettistica legata al formalismo ed entrata in crisi nella prima metà del '900. Ma neppure l'interprete può rimanere «mero esegeta»: il suo compito non è semplicemente di “ricercare” la norma astratta, sempre uguale e sempre presente nel suo significato immutabile, perché la norma nasce solo dopo che è diventata esperienza, cioè dopo un'interpretazione animata dalla “fantasia”, ma munita del senso della storicità e consapevole del quadro sempre cangiante dei valori e degli interessi in gioco. Non è un caso che nell'ambito di un corso del 2017 presso la Scuola della magistratura su *L'interpretazione nel diritto del lavoro* Grossi abbia tenuto una lezione intitolata *Della interpretazione come invenzione (La riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*.

In quella lezione egli dichiarava di aver sempre respinto l'antica affermazione di Piero Calamandrei: «I giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia», che aveva come sottinteso il sostegno alla argomentazione logico-deduttiva, sillogistica, quale esclusivo canone imperativo per l'interpretazione; a quel respingimento univa l'autocitazione della sua adesiva recensione al «felice volumetto» di Vincenzo Panuccio intitolato *La fantasia nella scienza del diritto* ed edito nel 1984 a Milano dall'editore Giuffrè.

Le immagini (e le citazioni) proposte hanno come punto di riferimento poche pagine risalenti a tempi e occasioni tra loro diversissime e tuttavia caratterizzate da discorsi tanto sinteticamente quanto magistralmente esplicativi del ricostruttivo discorso grossiano. Ai miei occhi esse hanno anche il merito di consentire all'agrarista una facile coniugazione tra le indicazioni generali del metodo adottato dallo storico con l'esplorazione della materia "diritto agrario" nel suo consolidato passato come nel suo difficilmente decifrabile futuro.

Una indicazione autonoma merita, però, da parte mia, l'incontro di Paolo Grossi svoltosi l'8 giugno 2006 con allievi dei dottorati pisani. L'intento era di ripercorrere con lui «le principali tappe del suo itinerario intellettuale e vitale»; l'impressione del momento fu di assistere a un eccellente esperimento culturale e didattico; il risultato, consistente in una serie di risposte a domande di colleghi e dottorandi, con sapienza organizzate da Eugenio Ripepe e Umberto Breccia, fu – credo – veramente significativo nel proporre un ritratto dello studioso e fu consegnato come «fedele trascrizione (...) delle registrazioni effettuate in presa diretta in quel giorno» alla collana degli *Incontri* della *Plus* pisana¹².

Non è difficile notare che in occasione della scrittura di queste righe mi sono avvalso con larghezza, nelle citazioni, della capacità di Grossi di delineare in poche proposizioni le linee portanti del suo pensiero.

Forti sono le suggestioni dell'*Incontro* che incitano a ulteriori indicazioni. Mi astengo, se non per tre cenni, che ritengo doverosi nel ricordo. Il primo si limita alla riscoperta di una grande attenzione

¹² Cfr. nota 2.

verso i giovani in formazione come destinatari preferiti, anzi naturali, delle manifestazioni del pensiero giuridico, in coerenza con l'idea di fondo dell'unità fra ricerca e didattica e con l'opinione secondo la quale «la lezione universitaria è il momento più umile e più alto della conoscenza giuridica». Il secondo cenno riguarda la dichiarazione, più volte ribadita, di non aver mai potuto, anzi di non poter mai esprimere, al termine di un saggio, la professione di una completa soddisfazione. Paolo Grossi si rifà a Calamandrei e dichiara che un orientamento del genere starebbe a indicare «una stasi nella vicenda intellettuale dello scrittore 'soddisfatto'». Ma Paolo era naturalmente insidiato da un destino di insoddisfazione finale compreso nella sua stessa impostazione metodologica: nell'immagine di un *continuum* tra passato presente e futuro non mai uguali sono richiamati i segnali di una scienza giuridica che consiste principalmente nella posizione di domande e di proposte da inserire in una permanente dialettica, senza possibilità di risposte conclusive.

Al terzo cenno devo però dedicare maggiore attenzione, perché ha riguardo verso un momento intrinseco al punto di vista prescelto per il ricordo di Paolo Grossi sulla *Rivista*. In più di un'occasione egli si vanta con orgoglio della mancanza nel proprio sangue di stille di sangue blu: una carenza corrispondente alla discendenza da una «sua» razza contadina che l'ha portato ad amare il diritto agrario. «La terra – dice – ha per me un valore enorme non come vicenda cosmica ma come vicenda storica». Il recupero della “terra” come protagonista, accanto all'uomo, della storia umana avviene proprio con l'elemento coltivazione, con l'opera del contadino. A questa “contadinità”, che significa guardare alla “terra”, cioè alle “radici», Grossi attribuisce il merito di averlo sottratto alle lusinghe dell'“assolutismo giuridico”, cui non è riuscito a resistere il giurista borghese, «o meglio il giurista che nutre sempre dentro di sé quest'animo borghese». A un mio riferimento relativo a uno scritto che mi aveva inviato per la pubblicazione sulla *Rivista* (*Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*) replica con una domanda provvista di implicita risposta: «Come possono essere combinati insieme uno storico del diritto, Capograssi e la *Rivista di diritto agrario*? La combinazione non è forzata, perché un capitolo, che io riterrei centrale all'interno della

mia ricostruzione del pensiero di Capograssi, è che la coltivazione, l'uomo contadino chino sulla terra che zappa, fatica, ci versa sudore, la coltiva, la rende frugifera; insomma la trasfigurazione storica della coltivazione».

In definitiva possiamo dire: Giangastone Bolla ha la capacità geniale di scorgere la necessità di sottrarre la *res rustica* alle regole astratte e generali, negatrici di ogni specificità, proposte dal linguaggio pandettistico, e cerca nel bagaglio giuridico posseduto – certamente non ricco – la possibilità di costruire un «progetto» degno dell'«inventario». Agli occhi di Giuseppe Capograssi, il diritto agrario presentato da Bolla è specchio dell'esperienza, e solo nell'esperienza, nei fatti, nella “natura delle cose” esso esiste, cosicché finisce per risolversi in «un modello naturale alternativo all'artificiosità del positivismo giuridico». Il diritto agrario di cui egli parla resta così «sospeso tra inventario e progetto». Merito di Paolo Grossi è di inserirsi nel confronto tra Bolla e Capograssi con un «partenza dal basso» – espressione della sua “contadinità” – per utilizzare la naturale storicità del diritto agrario e inserirla in una «complessiva visione della storicità del diritto e della sua radicazione nell'esperienza». Propongo questo ritratto esponendo i ritratti e le parole stesse di uno storico del diritto che è stato in grado di cogliere con finezza il collegamento tra l'immagine del diritto agrario predisposta da Bolla e accolta da Capograssi, da un lato, e l'idea del diritto e della sua storicità propria di Paolo Grossi, che si svolge lungo un vero e proprio «filo rosso agraristico»¹³.

¹³ G. CAZZETTA, *L'attrazione del reale. Storicità del diritto nel pensiero di Paolo Grossi*, in questa *Rivista*, *infra*, p. 418.

GIOVANNI CAZZETTA

L'ATTRAZIONE DEL REALE.
STORICITÀ DEL DIRITTO NEL PENSIERO DI PAOLO GROSSI*

ABSTRACT

Il saggio intende ricostruire alcuni tratti portanti del pensiero di Paolo Grossi considerando il rapporto tra questi e il diritto agrario, inteso come diritto speciale, “autonomo”, caratterizzato da una sua intrinseca normatività. Grossi utilizza la «naturale storicità del diritto agrario» come una sorta di modello: i tratti riferiti al diritto agrario – effettività, antiformalismo, adesione alla “realtà delle cose” – ci mostrano un diritto impregnato di storicità e, in controluce, ci parlano della teoria del diritto che sostiene gli studi di Grossi, ricerche in cui il dato storico descrittivo è inscindibilmente connesso con quello prescrittivo-valutativo.

The paper aims to reconstruct some of the main features of Paolo Grossi's thought by considering the relationship between these and agrarian law, understood as a special, “autonomous” law, characterised by its intrinsic normativity. Grossi uses the “natural historicity of agrarian law” as a model of the historicity of law: the elements referred to agrarian law – effectiveness, anti-formalism, adherence to the “reality of things” – show us against the light the theory of law that underpins Grossi's studies, research in which the descriptive historical datum is inseparably connected with the prescriptive-evaluative datum.

PAROLE CHIAVE: Paolo Grossi – Diritto agrario – Teoria del diritto.

KEYWORDS: Paolo Grossi – Agrarian law – Theory of law.

* Intervento tenuto a Firenze, il 18 novembre 2022, presso l'Accademia dei Georgofili, nell'Incontro “Storia e diritto nell'esperienza dell'Accademia – Ricordo di Paolo Grossi ai Georgofili”.

SOMMARIO: 1. Autonomia del diritto agrario e unitarietà del percorso scientifico di Paolo Grossi. – 2. «Il salvataggio agraristico»: Giangastone Bolla e l'empiria delle cose; Enrico Finzi e l'officina delle cose. – 3. Giuseppe Capograssi e la forza normativa del fatto. – 4. Dal soggetto alle cose: realtà dei contratti agrari altomedievali. – 5. Ancora in colloquio con Capograssi: esperienza giuridica e recupero della storicità del diritto. – 6. Naturalismo e formalismo: «un manifesto programmatico». – 7. Fattualità pos-moderna del diritto agrario. – 8. L'attrazione del reale.

1. In più interventi Paolo Grossi ha tratteggiato genealogia, caratteri identitari e sviluppi del diritto agrario: *la nascita* fonde assieme *riflessione dottrinale e dati dell'esperienza* in contrasto con il troppo semplice diritto del primo Novecento, con le generalità e le astrazioni del diritto civile di impronta pandettistica; *il farsi della specialità, della sua autonomia*, è affermazione di un'identità disciplinare che rinvia alla vita e alla storia di esseri umani in carne ed ossa, a un insieme di valori e bisogni che “dal basso”, movendo da «una fattualità grezza», si protendono sull'intero ordinamento. Nelle pagine di Grossi la ribellione del diritto agrario alla piatta uniformità del diritto comune civilistico evidenzia una scienza giuridica che sa *cogliere* senza infingimenti fatti e valori, *rispecchiare* la pluralità di voci presenti nell'esperienza, *inventire* un diritto sommerso dal monismo statale, dalle semplificazioni e dai riduzionismi legalistici; un diritto espressione della complessità del reale, intriso dalla *naturale effettività e fattualità del diritto*¹.

La vicenda dell'affermarsi dell'autonomia del diritto agrario proposta da Grossi non offre la semplice storia di un percorso disciplinare; ma, fondendo assieme profili descrittivi e prescrittivi, propone una complessiva visione della storicità del diritto e della sua necessaria radicazione nell'esperienza, del suo essere forma dell'esperienza. In un gioco di specchi il progressivo affermarsi del diritto agrario si pone in contrasto con il formalismo legalistico e l'assolutismo della

¹ Ho parafrasato i titoli dei principali saggi dedicati da Grossi alla ricostruzione dell'itinerario del diritto agrario: *Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto agrario*, in questa *Rivista*, 1972, I, p. 35 ss.; *Nascita del diritto agrario come scienza*, ivi, 1977, p. 464 ss.; *Giangastone Bolla e l'autonomia del diritto agrario*, ivi, 1987; *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emerzione di un diritto “agrario” in Italia*, in *Dir. agroalim.*, 2016, p. 7 ss.

legge, rivela sentieri ingiustamente sepolti nell'affermarsi del diritto moderno, rivendica l'ineliminabile e necessaria presenza – nel cuore della modernità – del diritto extrastatale e contribuisce a dar voce, nella «pos-modernità» al ritorno a un diritto intimamente legato al mutevole e complesso pluralismo sociale, a un diritto da *invenire*, “*oltre la legalità*”, nelle cose, nei valori profondi radicati nell'esperienza². Emergono i temi dominanti del pensiero di Paolo Grossi; un pensiero caratterizzato da una molteplicità di interessi e da un'ampissima produzione scientifica che conserva tuttavia un filo rosso fortemente unitario ruotante attorno a una storicità del diritto che si mostra (che è da scorgere) nel nesso inscindibile tra società e diritto, nella fattualità del diritto e nel ruolo ordinante della scienza giuridica.

Queste pagine sono dedicate al definirsi tra gli anni Cinquanta e Sessanta di un preciso progetto (Grossi parla di «manifesto programmatico di proposta operativa») che ha, sì, a suo centro lo studio delle *situazioni giuridiche reali* e il rapporto tra *il soggetto e le cose*, ma che mostra in controluce il complessivo itinerario di ricerca del maestro fiorentino. Il “manifesto programmatico” degli anni Sessanta è, infatti, molto più di un semplice punto di avvio di una produzione scientifica particolarmente significativa riguardo a *le proprietà* e agli assetti fondiari collettivi³, contiene in sé mature scelte di metodo,

² Cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2015; ID., *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017; ID., *Oltre la legalità*, Laterza, Roma-Bari, 2020.

³ La realizzazione del “manifesto programmatico” in tema di situazioni reali e proprietà impegnerà Grossi per un trentennio che va dalla monografia del 1962/63 (*Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Morano, Napoli, 1963 – un'edizione provvisoria era stata pubblicata l'anno precedente, con lo stesso editore) sino alla raccolta *Il Dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali* (Giuffrè, Milano, 1992). Per altro verso, muovendo sempre dalla prospettiva degli anni Sessanta, si approda a «un altro modo di possedere» (“*Un altro modo di possedere*”. *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Giuffrè, Milano, 1977) e all'incessante interesse per «il mondo delle terre collettive» (*Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Quodlibet, Macerata, 2019). Il libro del 1977 apre ampie e nuove prospettive di studi. Nella ricostruzione del rapporto uomo/terra Grossi sottolinea «il primato della comunità sul singolo» e «il primato della cosa sul soggetto umano» come caratteri «perfettamente capovolti» rispetto alla proprietà individuale affermatasi nella modernità, prospettando con carica antiformalistica e impianto antiautoritario un riconoscimento e una difesa della “storia vivente” degli «assetto fondiari collettivi». Alla fine degli anni

una complessiva visione del diritto e della storia del diritto; scelte fondanti arricchite nel corso degli anni e sempre tuttavia rimaste coerenti con l'originario programma teso a leggere "nelle cose" la dimensione giuridica.

Un'ultima notazione preliminare. Profondamente unitaria è per Paolo Grossi la relazione tra ricerca e didattica, tra pensiero giuridico e sua istituzionalizzazione: come ha scritto Pietro Costa, «la vocazione istituzionale è iscritta nell'intera attività intellettuale e magistrale di Grossi», nel suo impegno come organizzatore di cultura, come fondatore e per un trentennio direttore del *Centro di Studi*, ora intitolato a suo nome, e dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, come giudice costituzionale⁴. La vocazione istituzionale di Grossi si manifestava appieno nella lezione universitaria, intesa come il momento più umile e più alto di *conoscenza giuridica*

Settanta *Un altro modo di possedere* trasmetteva «il messaggio forte che il potere non è in grado di esprimere tutto l'ordinamento della convivenza», proponendo un *recupero della storicità e della complessità del diritto*. Cfr. P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 81 ss.; pp. 85-86; la citazione è tratta invece dall'intervento di Grossi presente in "Un altro modo di possedere". *Quarant'anni dopo. Atti del Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "Guido Cervati"*, Pacini, Pisa, 2017, p. 119. Sempre nel 2017 il *Centro di studi e documentazione su demani civici e le proprietà collettive* di Trento promosse la ristampa del volume, dedicando all'evento la sua XXIII riunione annuale ("Un altro modo di possedere": da elaborazione dottrinale a progetto culturale – Intersezione tra discipline diverse in occasione della ristampa del volume di Paolo Grossi – Trento, 16-17 novembre 2017); a riprova di un interesse per le proprietà collettive mai venuto meno, la ristampa comprende in Appendice alcuni fra gli scritti dedicati da Grossi al tema: "Un altro modo di possedere" rivisitato (2007); *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale* (2008); "Usi civici": una storia vivente (2008); *Gli assetti fondiari collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni* (2017).

⁴ P. COSTA, *Paolo Grossi: il sapere giuridico come istituzione*, Cerimonia di intitolazione a Paolo Grossi del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno – Firenze 21 ottobre 2022 (in corso di stampa). Si cfr. anche G. CAZZETTA, *Unità e pluralità: spazi e tempi del pluralismo giuridico moderno. Cinquant'anni di Quaderni fiorentini, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 50, 2021, p. 1 ss.; P. CAPPELLINI, *I segni dei tempi*, in P. GROSSI, *Trent'anni di pagine introduttive. Quaderni fiorentini 1972-2001*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. v-xxvii; ID., *Il diritto in una società che cambia. A colloquio con Orlando Roselli*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 23-25; 40-41; 48-51; ID., *Oltre le storie nazionali: il "Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno" di Firenze fra passato e presente*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 50, 2021, p. 739 ss.

prodotta nell'*officina dello storico*⁵. Dominate dall'idea di introdurre gli studenti alla comprensione dei valori portanti dell'esperienza giuridica medievale e moderna, le lezioni di Grossi – lezioni che non a caso hanno sempre assunto a filo conduttore *le situazioni reali, il dominio e le cose* – offrivano non un accumulo di dati e di date ma precise linee interpretative riguardo a nodi problematici vivi e vitali, insegnando a comprendere il diritto “nelle cose”⁶.

2. Il confronto con i temi agraristici è avviato già a metà degli anni Cinquanta. Dopo la laurea, compaiono studi storici-canonistici⁷ e un'ampia monografia in tema di obbligazioni pecuniarie nel diritto comune⁸, negli stessi anni si ha però una primissima partecipazione di Grossi alla *Rivista di diritto agrario*⁹ in corrispondenza con l'avvio – già nel 1955, anno della laurea – di una collaborazione con l'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC) fondato e sostenuto da Giangastone Bolla, Istituto di cui Grossi sarà poi dal 1966 al 1983 Segretario generale. La familiarità con Bolla e con l'ambiente del diritto agrario segna profondamente l'opera del giovane studioso.

Il testo sulle obbligazioni pecuniarie è un ricchissimo lavoro, pieno di intuizioni e approfondimenti¹⁰, Grossi però non ama par-

⁵ Perché – diceva – «la conoscenza, che ogni storico del diritto pone in essere, è (e non può non essere) conoscenza giuridica». *Dialogo con Paolo Grossi*, in Paolo Grossi, a cura di G. Alpa, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 247.

⁶ Esemplare in tale senso il dattiloscritto delle *Lezioni di Storia del diritto dell'a.a. 1977-1978: “Strumenti interpretativi della esperienza giuridica medievale – Esemplare non venale riservato esclusivamente agli studenti iscritti al corso”* (una sorta di primo canovaccio ciclostilato di quello che poi sarà, nel 1995, *L'ordine giuridico medievale*).

⁷ P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano: struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze, 1957; ID., *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in *Annali di storia del diritto*, II, 1958, p. 229 ss.

⁸ P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1960.

⁹ Alle due recensioni comparse nel volume XXXVII (1958), si aggiunge nel volume XXXVIII (1959) lo scritto *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*.

¹⁰ P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, cit. Si pensi, ad esempio, accanto al doveroso fitto confronto con l'opera di Tullio Ascarelli, in particolare con il volume del 1928, *La moneta: considerazioni di diritto privato*, all'affiorare di temi e dialoghi che poi ritorneranno nell'opera dello studioso maturo: già nelle prime

ticolarmente quel suo studio, ritenendolo solido ma convenzionale, lontano dalla ricerca di una nuova prospettiva metodologica che aveva avviato in quegli anni sospinto da un crescente «sentimento di disagio» nei confronti della cultura giuridica accademica caratterizzata, a suo avviso, da rigido positivismo e formalismo¹¹. In questo contesto la riflessione agraristica si contraddistingueva per talune «scelte coraggiose» che avevano il merito di svincolare il diritto dal soffocante abbraccio con lo Stato e di ricondurlo alla concretezza dell'esperienza; scelte che agli occhi del giovane storico del diritto parevano offrire «un salvataggio culturale»¹².

A partire dalla fondazione della *Rivista di diritto agrario*, nel 1922, Bolla aveva rivendicato con forza la concretizzazione esperienziale della dimensione giuridica, ponendo in rilievo la necessità di cogliere – al di là delle astratte simmetrie del diritto civile – la tipicità dell'agricoltura e della produzione agraria, l'autonomia del diritto legato alle esigenze produttive della terra, al «problema della terra» e alle sue necessità. Nella sua *Rivista* Bolla insiste instancabilmente sulle caratteristiche peculiari dell'agricoltura e della produzione agraria: le categorie del diritto agrario rivendicano autonomia perché «dotate di speciali attitudini e mentalità»; perché l'attività agricola rappresenta «un inconfondibile 'modo di vita' che si esprime nello

note emerge il richiamo al “Diritto dei privati”, agli “ordinamenti privati” (considerati sulla scia di Widar Cesarini Sforza, Salvatore Romano), alla “Estrastatualità del diritto civile”, 1951, di Filippo Vassalli («pregevolissimo contributo», «acute e meditate parole» riguardo alla libertà e alla estrastatualità del diritto privato, sempre conservata nei secoli del diritto comune ma poi perdute con l'affermarsi degli Stati nazionali e le codificazioni), alle considerazioni sul diritto consuetudinario (letto anche attraverso N. BOBBIO, *La consuetudine come fatto normativo*, 1942, e la voce *Consuetudine* di Santi Romano presente nei *Frammenti di un dizionario giuridico*, 1947). Ivi, p. 2 ss.; p. 109 ss. A tutti questi autori Grossi dedicherà poi approfonditi studi. Qui mi limito a segnalare soltanto *Il disagio di un “legislatore”* (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico), in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 26, 1997, pp. 377-405, poi in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, pp. 293-321, e in Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 415-444.

¹¹ Una cultura giuridica in cui gli storici del diritto, oscillando tra erudizione e astrazione, «non giungevano a realizzarsi né come storici, né come giuristi»: *Dialogo con Paolo Grossi*, cit., p. 246. Sul punto cfr. anche P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit., p. 13 ss.

¹² P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., p. 55.

spirito di chi lo vive con caratteri affatto diversi da quelli del mondo industriale urbano»; perché la terra – come il mare e il commercio – ha creato rapporti e istituti tradizionali che hanno forgiato «ceti di persone caratteristiche e ben *diverse nello spirito e nell'anima*»¹³.

Prestando attenzione ai profili etico-sociali delle istituzioni studiate, Bolla poneva in evidenza lo specifico statuto giuridico del fondo come istituto tipico di una realtà agraria espressione della «natura delle cose», dell'inestricabile intreccio tra situazioni di fatto e situazioni di diritto, tra fenomeni organizzativi economico-sociali e ordinamenti giuridici¹⁴: inevitabile in quest'approccio la considerazione delle fondazione storiche, antropologiche, etnologiche del diritto agrario e la valorizzazione della fattualità della dimensione consuetudinaria, iscritta nelle cose, frutto di storia e costumanze e non già fabbricazione artificiosa¹⁵.

Nel diritto agrario di Bolla, nella sua fattualità volta a rivendicare una sua autonomia rispetto al dispotismo del 'soggetto sovrano', in quel diritto «plasmato sulla empiria delle cose», Grossi intravedeva il tentativo di dar voce a un diritto affrancato dalla legislazione (piatta uniforme livellatrice assolutistica) del monismo ottocentesco: nelle pagine di Bolla ad assumere rilievo erano le cose, era la cosa che finalmente cessava di essere considerata «mera ombra dei poteri del soggetto sovrano» ed emergeva al ruolo di «realtà condizionante che reca in sé regole autonome primordiali ordinate alla sua *utilitas*, cioè alla essenza economica della cosa stessa»¹⁶.

¹³ G. BOLLA, *Agricoltura*, in *Nuovo digesto italiano*, 1937, vol. I, poi in Id., *Scritti di diritto agrario*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 361 ss.; ma si cfr., in tal senso, anche *L'ordinamento giuridico dell'agricoltura e le sue nuove esigenze sistematiche* (1933), ivi, p. 221 ss.; *Il problema giuridico della terra* (1954), p. 681 ss. Sul percorso della *Rivista di diritto agrario*, si cfr. ora il volume (a cura di Marco Goldoni e altri) allegato al fascicolo 4-2021: *Cento anni di vita della Rivista di diritto agrario. Una breve antologia per riflettere sul futuro*.

¹⁴ Cfr. E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, p. 1 ss., in particolare, p. 19.

¹⁵ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive*, cit., pp. 39 e 42, con specifico riferimento alla «raccolta nazionale delle consuetudini agrarie» organizzata nel 1924 da Bolla in seno all'Accademia dei Georgofili.

¹⁶ Così nelle pagine dedicate a *Giangastone Bolla e l'autonomia del diritto agrario*, in P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuf-

Un'attenzione alle cose che emergeva chiarissima dalle pagine di Enrico Finzi – pagine lette nel Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario, tenutosi presso l'Accademia economico-agraria dei Georgofili – che invitavano a mettere a fuoco la disciplina della produzione per fissare un assetto giuridico coerente tra forme giuridiche ed esperienza¹⁷. Grossi – che ebbe l'illustre privatista tra i suoi docenti – tornerà più volte a porre in rilievo «la rivoluzione copernicana di Finzi», l'affermazione della primazia del bene sul soggetto proprietario raggiunta valorizzando le specificità e le peculiarità di indole economica della cosa intesa nel suo momento produttivo; una cosa apprezzata, così come fanno Bolla e i gius-agraristi, in quanto *res frugifera*¹⁸. Consapevole dei mutamenti “pos-moderni” in atto nel Novecento, Finzi «osserva la cosa nelle sue intrinseche valenze» e capovolge l'individualismo di Bernhard Windscheid che non aveva avuto esitazioni «nell'espungere la cosa al di fuori della cittadella murata del diritto formale». Nelle pagine di Finzi – continua Grossi – «l'individuo proprietario non monopolizza più l'interesse dell'osservatore, che ora si estende anche alla cosa, alla cosa produttiva e alla sua utilizzazione, alla cosa còlta nel suo carattere di bene; l'angolo di osservazione è disceso, parte dalla cosa, perché – ormai – ciò che sta a cuore è l'utilità della cosa, che funge da limite ai poteri del proprietario e da fonte per lui di precisi doveri»¹⁹.

3. Nel dibattito agraristico dei primi anni Cinquanta, in fermo supporto alla posizione “naturalistica” di Bolla, interviene un denso

frè, Milano, 1986, pp. 216-221; poi pubblicate con il titolo *Giangastone Bolla e la cultura giuridica italiana del Novecento*, in *Nobiltà del diritto*, I, cit., p. 13 ss. Cfr. anche ID., *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in *Riv. dir. agr.*, 1977, I, p. 261 ss.

¹⁷ E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso Nazionale di Diritto Agrario*, tip. M. Ricci, Firenze, 1935.

¹⁸ P. GROSSI, *Un giurista solitario: Enrico Finzi* (1987), in *Nobiltà del diritto*. I, p. 19 ss., in particolare p. 34 ss. e 41 ss.; ID., *Enrico Finzi: un innovatore solitario, Introduzione a E. FINZI, “L'officina delle cose”. Scritto minori*, a cura di P. Grossi, Giuffrè, Milano, 2013; poi in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*. II, Giuffrè, Milano, 2014, p. 241 ss. in particolare 261 ss.

¹⁹ P. GROSSI, *I beni: itinerari fra “moderno” e “pos-moderno”*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, LXVI (2012), pp. 1059-1085.

e raffinato saggio di Giuseppe Capograssi offerto per il trentesimo anno di vita della *Rivista di diritto agrario*²⁰. Proteso a leggere il diritto come espressione della *vita vissuta nell'esperienza*, Capograssi è affascinato dal continuo rinvio al mondo dei fatti prospettato da un diritto che «non può essere studiato senza che sia studiata l'esperienza diretta e concreta nella quale e dalla quale nasce»²¹. Agli occhi di Capograssi il diritto agrario è specchio dell'esperienza, può essere inteso solo nell'esperienza, esiste nei fatti, nella natura delle cose. *Il fatto, i fatti, i fatti normativi, il mondo dei fatti, le cose, la natura delle cose*: è su questo terreno che l'incontro tra il Capograssi che indaga nel secondo dopoguerra lo «stato di necessità» in cui si sono messe «le cose sociali» e la riflessione gius-agraristica appare inevitabile²².

Il saggio si inserisce appieno nella crisi di certezza del secondo dopoguerra: la tensione a “inventariare i fatti”, a fare “una raccolta dei fatti” per comprendere la «grandiosa trasformazione che il sistema del diritto va subendo» propone – in sintonia con istanze fattuali presenti nelle pagine di Bolla – un impietoso ritratto della sconfitta dell'ordine dello Stato e del positivismo giuridico e dell'affermarsi, nel mondo dei fatti, nell'ordine delle cose, di nuovi valori fondanti: la crisi – scrive Capograssi – offre «quasi automaticamente, al di fuori di ogni consapevolezza e intenzione, uno spostamento di valori», la primazia dei soggetti cede il passo alle cose, si è costretti a «scoprire e riscoprire la vitale importanza delle cose, dei beni, delle forze produttive, dei processi. (...) Al posto delle persone subentrano le cose»²³.

²⁰ Lo scritto *Agricoltura, diritto, proprietà* compare nella *Riv. dir. agr.*, XXXI, 2, 1952, pp. 246-79 [testo cui si fa qui riferimento] e, contemporaneamente, nel volume *Il trentennio della Rivista di diritto agrario 1922-1951* (Coppini, Firenze, 1953); negli anni successivi è pubblicato nelle *Opere di Giuseppe Capograssi*, Giuffrè, Milano, 1959, vol. V, pp. 269-310; infine è presente, assieme agli scritti dell'ultimo periodo di Capograssi, in *Incertezze sull'individuo* (con introduzione di S. Cotta), Giuffrè, Milano, 1969, pp. 43-81.

²¹ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 271.

²² Sia consentito rinviare sul punto a G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, p. 3 ss.

²³ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 271.

Il diritto agrario disegnato da Capograssi rinvia al nuovo ordine fattuale, a valori oggettivamente iscritti “nei processi”, intrinseci alle relazioni tra il soggetto e la comunità, tra i soggetti e la terra; un ordine che è «opera della vita», modello naturale alternativo all’artificialità del positivismo giuridico e alle astrazioni care agli «addottrinati»²⁴. Sospeso tra inventario e progetto, il diritto agrario di Capograssi ha a suo fondamento l’unico ed essenziale principio-guida offerto dalla normatività del fatto, dalla imperiosa necessità di adeguare il diritto alla «legge interna al fatto (...) per ritrovarci dentro il processo concreto della vita, [... la] realtà perentoria di cui il fatto è la espressione e l’incarnazione»²⁵.

L’unione tra il singolo e la terra emerge entro uno scenario pre-moderno, eroico e a tratti idealizzato, le pagine di Capograssi riescono, tuttavia, a mettere a fuoco i temi più scottanti presenti nel dibattito giuridico di metà Novecento, segnalando e valorizzando in particolare la tendenza di «ridurre al minimo le posizioni di diritto senza fondamento di attività e di effettività». Le scelte erano precise e incidenti nel vivo delle discussioni gius-agraristiche degli anni Cinquanta: l’accurato richiamo a *concretezza, attività, fattualità, effettività* sosteneva la preminenza dell’imprenditorialità rispetto all’astratta titolarità del fondo, valorizzava la considerazione oggettiva del rapporto immediato con la terra, la centralità del lavoro come «via della salvezza»²⁶, la tendenza a “realizzare” i rapporti obbligatori privilegiando le cose.

Le pagine del filosofo abruzzese furono accolte dai giusagrariisti «con un sentimento di orgoglio»²⁷, come la conferma della bontà

²⁴ *Ibidem*, p. 274. Sulla «polemica contro gli addottrinati» nel pensiero di Capograssi, si veda G. ZACCARIA, *Esperienza giuridica, dialettica e storia in Giuseppe Capograssi*, Cedam, Padova, 1976, p. 41 ss.

²⁵ G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, cit., p. 273.

²⁶ Con riferimento al concetto di lavoro in Capograssi si cfr. G. ACOCELLA, *Attualità di Giuseppe Capograssi. Una filosofia politica per i tempi nuovi*, Mimesis, Milano-Udine, 2021, in particolare p. 73 ss.

²⁷ È lo stesso Grossi a darne testimonianza: «Chi sta tenendo questa *lectio*, collaboratore di Bolla a Firenze a mezzo degli anni Cinquanta del secolo scorso, ricorda ancora il sentimento di orgoglio per avere finalmente un testo autorevole da opporre alla continua ostentata sufficienza dei civilisti italiani, un testo – per di più – nel segno della

di un percorso in atto, un invito a insistere sulla nuda realtà delle cose, sulla fattualità delle situazioni soggettive comprese nella storicità dell'esperienza. Pur valorizzando nelle dispute sull'autonomia del diritto agrario principalmente una delle posizioni in campo (la posizione «naturalistica» e autonomistica di Bolla)²⁸, il richiamo ai fatti e alla natura delle cose giocato in aperto contrasto (o indirizzato alla ricerca di un equilibrio) con il diritto astratto, con il diritto come «mera espressione» di norme positive, offriva l'immagine di un diritto in bilico tra passato e avvenire, tra formalismo e forza normativa dei fatti, tra pluralità delle fonti di stampo consuetudinario e rilevanza delle legge scritta.

L'impatto di «Agricoltura, diritto, proprietà» nel dibattito giuridico fu ampio e non formale. È sufficiente scorrere gli Atti del Terzo congresso di diritto agrario del 1952 per rendersene conto: il richiamo alle «pagine di vera poesia» di Capograssi campeggia nel discorso di Carnelutti; dà l'avvio – con un richiamo alla «concretezza» e alla necessità di considerare la «questione della proprietà per riportarla e ricollocarla alla situazione generale della realtà contemporanea» – alla nota relazione di Salvatore Pugliatti su «La proprietà e le proprietà»; impregna il discorso di Bolla sui caratteri «oggettivi e tipici» della proprietà fondiaria e sull'esigenza di «riconduurre il diritto alla realtà» in consonanza con quanto richiesto dalle costituzioni novecentesche ritornate finalmente, in contrasto con l'atomismo e il volontarismo ottocentesco, a considerare la proprietà «come situazione di ordine oggettivo sovrastante l'arbitrio individuale»; gioca un

più alta speculazione filosofico giuridica». P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in *Riv. intern. di Filosofia del diritto*, LXXXIII, 2006 e in *Riv. dir. agr.*, 2006, I e ora in ID., *Nobiltà del diritto*, I, cit., p. 641 ss.

²⁸ Il titolo del paragrafo finale del saggio di Ageo Arcangeli su *Il diritto agrario e la sua autonomia* (in *Riv. dir. agr.*, 1928, I, p. 6 ss.) era così intitolato: «La pretesa autonomia delle varie branche del diritto privato; esagerazione e pericoli di questa tendenza. Il diritto agrario non ha una vera autonomia». Sul dibattito si cfr. M. GIORGIANNI, *Il diritto agrario tra il passato e l'avvenire*, in *Riv. dir. agr.*, 1964, I, p. 22 ss.; E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, p. 1 ss.; N. IRTI, *Le due scuole di diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, I, p. 3 ss.; A. JANNARELLI, *La cultura agraristica tra codificazione e Costituzione (1935-1952)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 28, I, 1999, p. 631 ss.

ruolo relevantissimo nella pagine di Fulvio Maroi che, contro l'approccio normativista di Kelsen, esamina le fonti del diritto agrario alla luce degli approcci realistici, dell'indispensabile necessità di considerare la realtà di un ordinamento giuridico che «trova il suo più naturale crisma nella forza normativa dei fatti e nella stessa natura delle cose»²⁹. Il filosofo di Sulmona – si ripete – è riuscito a cogliere i segni del tempo, la complessiva unitarietà del «movimento sociale odierno» che si manifesta nell'esigere certezze e stabilità per il lavoro, per l'impiego delle energie lavorative: Capograssi – scrive Enrico Bassanelli – considera con favore l'imprenditorialità, guarda l'agire di chi fissa «un immediato rapporto con la cosa», facendo così rivivere una prospettiva che nel medioevo era propria dell'istituto germanico della *gewere* e delle interpretazioni dei maestri del diritto comune volte ad apprezzare la pregnanza normativa del rapporto immediato e diretto con la terra e a riconoscere al lavoro il diritto a godere della ricchezza creata. La tendenza evolutiva «preannunciata con acuta intuizione dal Finzi» può essere, con Capograssi, riferita alla natura delle cose: «sempre» quando la proprietà è scissa dall'impresa, l'ordinamento guarda con favore chi, organizzando la produzione, produce ricchezza e non chi ha l'astratto diritto di proprietà («la forza evolutiva è sempre quella racchiusa nella situazione di fatto potenziata dalla gestione di produzione, ed oggi dal lavoro dell'imprenditore»); «oggi» questo movimento evolutivo mostra la «disintegrazione della proprietà», «la nascita di diritti nuovi e diversi, concorrenti con la proprietà quasi nominale del concedente»³⁰.

²⁹ *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario (Palermo 19-23 ottobre 1952)*, a cura di S. Orlando Cascio, Giuffrè, Milano, 1954. Nel testo ho fatto riferimento agli interventi ivi contenuti di F. CARNELUTTI, *La via della salvezza*, pp. 25-41: p. 28; S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà con riguardo particolare alla proprietà terriera*, pp. 46-210: pp. 47-48; G. BOLLA, *Della proprietà fondiaria agraria come situazione oggettiva e come istituzione tipica*, pp. 241-261; F. MAROI, *Il diritto agrario e le sue fonti*, pp. 329-341: pp. 334 e 337. Alle pagine di Capograssi, alla valorizzazione dell'effettività del «lavoro che sulla terra si svolge», fa anche riferimento lo scritto di F. SANTORO PASSARELLI, *Proprietà e lavoro in agricoltura*, pp. 911-924 (relazione questa inserita negli *Atti*, ma estranea al Convegno palermitano, era stata tenuta infatti nel novembre del 1952 a Roma nell'ambito del quarto Convegno dell'Unione dei Giuristi cattolici).

³⁰ E. BASSANELLI, *Struttura e funzioni del contratto agrario*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, cit., p. 785 ss.: pp. 789-791. La naturale evoluzione

Un anno dopo, nel primo Convegno internazionale di diritto agrario, organizzato a Firenze da Bolla, è ancora Bassanelli a insistere sulla forza evolutiva racchiusa nelle situazioni di fatto e sulla necessità di cogliere «il diritto vivente contro il diritto astratto risultante dalle fonti». La concreta situazione di fatto è «la lima oscura che assottiglia e rende più fragile il legame tra il proprietario e il fondo»: «la proprietà formale è totalmente garantita solo quando è sorretta dal lavoro, principio prossimo all'altro che il lavoro vince la proprietà inerte»³¹.

L'unione con la terra, la fattualità, la radicazione del diritto nell'esperienza, connotano il diritto agrario in senso anti-legalistico (appare irriducibile alla legge, impossibile da trasformare ricorrendo a interventi legislativi estranei al naturale processo di affermazione dell'esperienza, distante dalla «vita vera e vissuta») e anti-individualistico (la valorizzazione della «mano di ognuno nell'opera comune» è un altro filo conduttore di *Agricoltura, diritto, proprietà*³²).

Le suggestioni offerte del saggio di Capograssi sono particolarmente rilevanti nel “programma-manifesto” di Grossi del 1967. Per illustrare il capovolgimento «rapporto uomo-cose» nell'alto medio-evo, il superamento del «monologo dell'uomo sulla cosa» a favore di «un dialogo», per cui «la cosa viene quasi animisticamente intesa parte di quel dialogo, legata al soggetto da un vincolo intenso di natura simbiotica», Grossi richiama le parole conclusive dello «splendido saggio di Capograssi»³³. La rappresentazione capograssiana di

delle situazioni di fatto, della «realità della cose» è utilizzata per contrastare la riforma dei contratti agrari attraverso «una legge uguagliatrice» presuntuosamente volta a «rinchiude[re] in uno schema rigido di norme le forze mobili ed elastiche della vita» (ivi, pp. 794-796).

³¹ E. BASSANELLI, *Il lavoro come fonte della proprietà della terra*, in *Atti del primo Convegno internazionale di diritto agrario* (Firenze, 28 marzo-2 aprile 1954), vol. II, Giuffrè, Milano, 1954, p. 599 ss.: p. 614.

³² Sia consentito rinviare ancora sul punto a G. CAZZETTA, *Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento*.

³³ «Vengono a mente le parole conclusive dello splendido saggio di Capograssi: “Le cose, dalla scienza trattate come oggetti da scomporre, bombardare e demolire, sono qui riconosciute come esseri viventi e salvaguardate nella loro vita integrale. L'uomo che ha più che mai la tendenza di rinchiudersi nel suo piccolo mondo umano, di assorbirsi nelle diatribe tragiche e infantili della sua storia, ha qui il modo di mettersi

un presente caratterizzato dallo «spostamento di attenzione dell'ordinamento dal soggetto alle cose», dalla «crisi dell'individuo», dalla «disindividualizzazione» di fronte alla catastrofe, si presenta perfetta per la comprensione, per la conoscenza storica, delle *situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*³⁴.

Proprio in relazione alla nozione di esperienza giuridica il colloquio di Grossi con Capograssi – complice l'amicizia con due allievi del filosofo di Sulmona, Pietro Piovani e Antonio Villani – si era nel corso degli anni Sessanta infittito, contribuendo a delineare in modo compiuto il “progetto” della fine degli anni Sessanta.

4. Il percorso di studi “agraristici” di Grossi si apre nel 1962/1963 con il volume *Locatio ad longum tempus*, facendo seguito a uno scritto del 1959 sul diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand³⁵. La monografia – che ha il preciso obiettivo di mostrare come il contratto agrario medioevale “si realizzi”, diventi cioè espressione di un rapporto obbligatorio che si trasforma in situazione reale – offre un angolo visuale privilegiato per osservare una costruzione giuridica scaturita dalle esigenze di fondo della struttura economico-sociale, volta a privilegiare la fattualità del godimento del fondo, il “contatto” di lungo periodo tra la terra e il soggetto che la lavora.

La relazione tenuta nell'aprile del 1965 a Spoleto si muove nella stessa direzione: nella crisi del mondo antico, nel vuoto politico, nell'assenza di un centro in grado di porsi come potere sovrano, il particolarismo dei contratti agrari altomedievali rivela una tensione

veramente a contatto vitale col mondo dell'essere, con la vita autonoma di quella parte così nostra della creazione che è la terra, di scoprire che non è solo, che per vivere gli sono necessari gli aiuti di tutte le cose, di sentirsi e di mostrarsi fraterno con tutte le cose”». P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medioevale delle situazioni reali* (in *Jus*, 1967), ora in *Id.*, *Il dominio e le cose. Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 22 ss.: p. 48.

³⁴ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, Cedam, Padova 1968, pp. 53-54.

³⁵ P. GROSSI, *Il diritto agrario come fenomeno storico nell'opera di Roger Grand*, cit., p. 459 ss.; pagine queste che insistono sull'agricoltura come espressione di una realtà ordinata e complessa, caratterizzata da un legame particolarissimo tra il soggetto e la terra, un legame che manifesta esigenze specifiche, irriducibili ad una piatta uniformità normativa.

verso l'unità che è espressione di costanti economiche, sociali, culturali, emergenti "dal basso" e protese a tradursi in una rinnovata coscienza e in strumentario giuridico adeguato al nuovo mondo³⁶. La contrattualistica agraria si presenta come «un terreno di verifica dell'*unitarietà e tipicità* della esperienza giuridica altomedievale», un macrocosmo caratterizzato dallo sfaldamento delle concezioni e costruzioni giuridiche romanistiche e da una «sopravalutazione delle situazioni di fatto». A incidere infatti sul tessuto degli istituti e dei rapporti sociali è la concretezza dei rapporti di godimento, è il fatto detenzione, il lavoro (il lavoro inteso come «forza che si inserisce nel grembo della terra rendendola fruttifera», come «energia primordiale»), il contatto immediato e diretto con la cosa³⁷.

L'uso della dizione «esperienza giuridica altomedievale» lascia intravedere il momento genetico, la messa a fuoco di caratteri essenziali che segneranno il medioevo come esperienza unitaria, insuscetibile di scissione interna al di là della distinzione tra alto e basso medioevo, e dell'affermarsi del Rinascimento giuridico³⁸. La lente dei contratti agrari consente di cogliere una dimensione giuridica plasmata sulla realtà economica, intrisa di fattualità, connotata da «una concezione grezzamente naturalistica» sempre più posta unire in un nuovo clima generale il mondo, la mentalità, dei romani e dei germani³⁹. Nel nuovo ordine il primato dell'oggettivo «offusca» il carattere contrattuale dei rapporti e fa acquisire «autonomia» al «problema giuridico della terra», forgiando strumenti tecnici «coerenti con le

³⁶ P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell'alto medioevo italiano*, in *Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo - XIII: Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo - Spoleto, 22-28 aprile 1965*, Spoleto, 1966, p. 487 ss.: pp. 490-492.

³⁷ Ivi, pp. 498-499.

³⁸ Un tema questo della complessiva unitarietà dell'esperienza giuridica medievale su cui Grossi insisterà poi ampiamente in scritti successivi, si veda *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 130 ss.

³⁹ P. GROSSI, *Problematica strutturale dei contratti agrari*, cit., pp. 499-501. Riguardo alla «esperienza giuridica nuova» si vedano le precisazioni fatte da Grossi durante la *Discussione* sulla sua relazione (ivi, p. 585 ss.) con particolare riferimento al superamento del formalismo dei romani e al «fatto-lavoro», da intendere come «energia primordiale» e non «in modo antistorico e grottesco» come espressione di socialità in senso moderno.

situazioni economiche ed agronomiche»⁴⁰. Il carattere migliorativo, la lunga durata, l'energia lavoro spesa sul fondo in un rapporto di godimento immediato e diretto con la terra, con la *res*, deformano gli istituti giuridici in un progressivo processo di «'realizzazione' del contratto agrario» che si pone come segno tangibile dello spiegarsi dei tratti tipici della nuova esperienza, dell'affermarsi della «sua forza normativa sul piano dell'ordine giuridico»; un ordine in cui ciò che è effettivo, ciò che è capace di tradursi in fatto, si impone sull'astratta validità offerta da schemi formali precostituiti e rigidi⁴¹.

Ad arricchire la prospettiva, a renderla più complessa e consapevole ai fini di una compiuta storicizzazione, interviene un serrato confronto con l'antropologia e l'etnologia⁴²; un confronto che, con particolare riferimento alla mentalità della società primitiva e allo “schema della partecipazione” di Lucien Lévy Bruhl, si tradurrà nel “corso” del 1968 in una compiuta sistematizzazione. Le ricadute nella dimensione giuridica sono relevantissime: il soggetto caratterizzato da «mentalità primitiva» soccombe di fronte a un mondo fenomenico su cui è incapace di riflettere in modo autonomo, *dipende dalle cose, contempla le cose, partecipa alle cose* che gli offrono certezze⁴³; la fuoriuscita della cosa «dall'ombra innominata cui era costretta» valorizza la posizione dei soggetti che la “partecipano”, che la lavorano, la vivono, avendo con essa – avendo con la terra – un contatto immediato e diretto⁴⁴. Primitivismo e naturalismo esaltano la realtà

⁴⁰ Ivi, p. 507.

⁴¹ Ivi, pp. 510-514. Cfr. anche ivi, pp. 527-528. Riguardo al principio di effettività si richiamano «le pagine illuminanti» di Pietro Piovani (*Il significato del principio di effettività*, Milano, 1953). Sul pensiero di Piovani si cfr. G. CACCIATORE, *Giuseppe Capograssi e Pietro Piovani. Riflessioni sull'opera di due maestri*, Liguori, Napoli, 2020, p. 51 ss.

⁴² Convinzione metodologica, questa, che resta costante. Si cfr. P. GROSSI, *Il dominio e le cose*, cit., p. 13: «Nessuna porzione di esperienza giuridica più dei diritti reali ha bisogno – per essere compresa appieno e, quindi, appieno storicizzata – di pescare in dimensioni che stanno al di là del diritto, e che il giurista ivi impegnato, senza per nulla abdicare al suo mestiere e all'armamentario del suo mestiere, deve rendere più complessa la sua visione e la sua consapevolezza».

⁴³ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 43 ss.

⁴⁴ Ivi, pp. 93-94. Sul “dialogo” di Grossi con Lévy Bruhl, si veda l'importante studio di Francesco Saverio Nisio, *Lucien Lévy Bruhl. Filosofia, scienze sociali, giustizia*, Giuffrè, Milano, 2019, in particolare pp. 317-328.

estriore come una forza vitale e condizionante dell'ordinamento; un ordinamento che assume a «nucleo di gravitazione» «la cosa come realtà assorbente e determinante; la cosa come vera dimensione dei più pressanti problemi sociali»⁴⁵: «il 'diritto' dei soggetti diviene nient'altro che una semplice deduzione del 'diritto' della terra»⁴⁶.

5. Per Capograssi, filosofo dell'esperienza, del diritto come fatto di vita vissuta, l'approdo alla concretezza del diritto agrario, «dove l'azione concreta degli uomini si esalta nel concreto dell'operare quotidiano», era «inevitabile»⁴⁷: la terra, i fatti rendevano tangibile la normatività delle cose, il volto valoriale dell'esperienza. Grossi giunge ad assumere l'esperienza giuridica come chiave privilegiata di lettura, forte delle consapevolezze acquisite grazie al “salvataggio agraristico”, alla visione di un diritto attento alla preminenza dell'imprenditorialità e dell'effettività, al rapporto giuridico specifico e privilegiato dei soggetti con la terra. Il colloquio di Grossi con Capograssi si inffittisce a seguito del rapporto di colleganza e amicizia intessuto con due allievi del filosofo di Sulmona, Pietro Piovani e Antonio Villani. Il confronto con la nozione di “esperienza giuridica” diviene più serrato. Oltre il vincolo – ancora indiscusso all'inizio degli anni Sessanta – di un legame indissolubile tra diritto e Stato, oltre la visione di una dimensione giuridica immiserita a «mera ombra dello Stato», la nozione di esperienza giuridica offriva un quadro compiuto per restituire il diritto alla storia e alla sua naturale complessità⁴⁸.

Il «sintagma in cui è sinteticamente racchiuso il messaggio essenziale di Capograssi» offriva lo strumento adeguato per un rifiuto delle mitologie della modernità e un recupero della storicità del diritto: «Esperienza giuridica significa *rifiuto delle astrattezze* così care alla

⁴⁵ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 78 ss.

⁴⁶ Ivi, p. 87.

⁴⁷ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., p. 641 ss.

⁴⁸ «Mi saziava intellettualmente l'assillante richiamo di Capograssi al diritto come dimensione della vita, a una esperienza giuridica dove lo Stato non poteva non fare la sua parte, ma dove era in gioco tutto il complesso di forze agenti nel magma sociale. La pianissima riflessione capograssiana mi parve un salvataggio per sottrarre il diritto all'abbraccio troppo costringente dello Stato e per recuperarlo a un orizzonte più vasto e ad esso più connaturale». *Dialogo con Paolo Grossi*, cit., p. 249.

tradizione romanistica, *rifiuto del formalismo* quale abusato rifugio per occultare tradimenti e ingiustizie verso la società e particolarmente verso i soggetti socialmente più deboli, *rifiuto del positivismo giuridico* che aveva trovato in un principio di legalità parossisticamente inteso il proprio indiscutibile mitologico fondamento. Agli occhi dello storico tutto ciò assume anche il relevantissimo significato di un *recupero del diritto nella sua storicità*, dimensione d'una civiltà, salvataggio d'una civiltà perché la ordina, e ordinandola le consente di esprimersi compiutamente. La ordina – aggiungiamo – senza le violenze, le forzature, le artificiosità, le credenze mitologiche troppo spesso prefabbricate nei palazzi del potere»⁴⁹.

La riconduzione del diritto all'esperienza, alla vita quotidiana, al modo effettivo di vivere, pensare, sentire il diritto, fa emergere la dimensione "reale" "carnale" del diritto, una dimensione impossibile da scorgere stando ad astrazioni e ad algide geometrie: «l'esperienza giuridica, se esperienza vuole essere, non può che essere storia, e tutto vi è intriso di storicità»⁵⁰.

Per Grossi proteso negli anni Sessanta a definire il suo programma, non si trattava però di far propria la nozione di «esperienza giuridica» soltanto per cogliere il diritto (il diritto «come dimensione della vita, connotato da una sua intima carnalità»), ma anche di fissare appieno nella complessità dell'esperienza il volto autonomo del giuridico, il ruolo e le funzioni dei giuristi e della scienza giuridica: «è, infatti, soprattutto grazie alla scienza che l'esperienza giuridica può raggiungere il risultato dell'autonomia impedendo il mescolarsi confuso con il mondo morale e con il mondo economico»⁵¹. La scienza giuridica (il pensiero giuridico) è in grado di affermare una sua autonomia: il diritto è – in Grossi, come in Capograssi – dimensione della vita sociale che non scompare nella complessità dell'esperienza, che non si esaurisce in «un pulviscolo di regole» ma attinge dalla società valori e, sostenuto dalla forza ordinante della scienza

⁴⁹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, cit., p. 653. I corsivi sono aggiunti.

⁵⁰ P. GROSSI, *Giuseppe Capograssi (1889-1956)*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, il Mulino, Bologna, 2013, ora in ID., *Nobiltà del diritto*, II, cit., p. 300.

⁵¹ Ivi, p. 299.

giuridica, offre un contributo essenziale a dar forma a un ordine, a una civiltà: «il giuridico non è soltanto un meccanismo organizzativo della realtà; ma è pensato, costruito, a un livello meno immiserente; è anzi espressivo non già della quotidianità ma di radici profonde, essendo legato ai valori essenziali d'una società; è insomma esso stesso civiltà vivente d'una comunità storica»⁵².

Il riferimento al diritto come intima espressione della vita sociale, come complesso di valori interessi bisogni di cui è gremita l'esperienza giuridica, come tessuto ordinante della vita quotidiana e come espressione di radici profonde caratterizza l'intera opera di Paolo Grossi. Aderire allo «schema mentale dell'esperienza giuridica» – scrive nella programmatica pagina introduttiva a *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale* (1968) – significa per lo storico sottrarsi a legalismi e formalismi, «disincagliare» il diritto dal potere, coglierlo oltre la semplice dimensione del comando e della norma e recuperarlo alla sua storicità.

6. La prolusione fiorentina del 4 aprile 1967 al corso di Diritto comune è un «manifesto programmatico di proposta operativa» sostenuto da solidi riferimenti culturali, da una matura visione del rapporto tra il soggetto e le cose, un rapporto impossibile da ridurre a un modello uniforme e artificioso, e da una consapevole visione del diritto, del ruolo della scienza giuridica e della funzione della storia del diritto.

Movendo dalla lezione di Pugliatti su *La proprietà e le proprietà*⁵³, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali* propone un programma di scomposizione della monolitica mitizzata immagine della proprietà come diritto di godere e disporre nella maniera più assoluta: «al di sotto di quel plurale si nasconde tutto un modo di valutare il problema del rapporto tra uomo e cose, e di risolverlo; si cela tutto un singolare assetto fondiario e un sistema

⁵² P. GROSSI, *Pensiero giuridico (Appunti per una voce enciclopedica)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XVII (1988), p. 263 ss.: pp. 263-264.

⁵³ Cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà, con particolare riguardo alla proprietà terriera*, in *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, cit., p. 46 ss.

concettuale su quello elaborato. Quel plurale sta cioè a significare un atteggiamento e delle scelte assolutamente consapevoli e precisati: sono appunto le scelte dell'esperienza giuridica del diritto comune, entro la quale il problema della proprietà è profondamente sofferto e trova sistemazioni d'una peculiarità inconfondibile»⁵⁴.

Per cogliere i tratti tipici, peculiari, di quel mondo, «per comprendere appieno il processo mentale e le conclusioni dei giuriconsulti medievali» si tratta di sottrarsi ai condizionamenti del positivismo legalista, alle formali distinzioni tra fatto e diritto, alla visione di un diritto che si risolve tutto in norme autoritative, per guardare «la natura delle cose sociali ed economiche», «la realtà mobile e permeabile dal flusso senza fine dei fatti»⁵⁵.

La visione naturalistica, la dinamica dei fatti, la dimensione della effettività rappresentano il materiale che infrange le forme delle categorie concettuali romanistiche e aggrega l'intera esperienza attorno al nuovo principio propulsivo interno dell'ordinamento, «un principio unico ma determinante: la normatività del fatto»⁵⁶. Un principio questo conservato nel diritto comune «con un autentico atto di coraggio» da parte dei dottori che costruiscono il sistema delle situazioni reali fondandosi sulla «visione effettualistica», operando così la rivoluzionaria «traduzione nel campo dei rapporti tra soggetti e cose di una impostazione anti-volontaristica dell'ordinamento in genere, di una riscoperta del reale come valore autonomo, di una affrancazione del reale dalla tirannia del soggetto»⁵⁷. Un profilo questo che la dottrina di diritto comune riesce a “imporre” nelle sue fonti, capovolgendole per conseguire l'emersione di un valore ad esse ignoto: «chiamiamolo il reale, l'obiettivo, la cosa, il fatto, con termini che, ai nostri fini, suonano tutti sinonimi»⁵⁸. L'unitarietà dell'espe-

⁵⁴ P. GROSSI, *Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali*, cit., p. 22.

⁵⁵ Ivi, p. 25.

⁵⁶ «Il fatto cioè diviene diritto non già per una appropriazione dello Stato, che muta quel mero fatto rudimentale e limitato in valore, quanto per un suo divenire effettivo, ossia per un processo spontaneo ed autonomo» (ivi, p. 43).

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Ivi, p. 46.

rienza giuridica è segnata dall'emersione del reale a valore autonomo e determinante: l'officina della prassi altomedievale e la dottrina culturalmente affinata di diritto comune manifestano, in sostanziale continuità, il carattere autentico del diritto medievale e la sua compiuta alterità rispetto al diritto moderno.

La "proposta operativa" guarda allo studio delle situazioni reali, ma il progetto è ben più ambizioso come dimostra "il corso" del 1968, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medioevale*, che enuncia il programma che accompagnerà Grossi per il suo intero itinerario scientifico, costantemente volto a interpretare il diritto «più come esperienza che come norma», «più come organizzazione che come legge», ricercando una piena comprensione storica e, al tempo stesso, prospettando un salvifico recupero del diritto alla dimensione della storicità e della complessità, proponendo accorati e pressanti inviti ad abbandonare visioni unilaterali, limitate, rigide, mitologiche, per ritrovare la realtà del diritto nella scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire.

La chiusura della *Prefazione* del corso destinato agli studenti – firmata "Citille in Chianti, 8 settembre 1968" – propone un'idea di storicizzazione «che è un contatto con la vita stessa del diritto che scorre senza censure al livello dell'esperienza» e sostiene una chiara visione del ruolo del giurista e della funzione culturale dello storico del diritto: «Dietro certe affermazioni contro il formalismo giuridico, che abbiamo sentito echeggiare insistentemente nell'ambito delle recenti e spesso puntuali proteste studentesche, non si poteva non raccogliere e accogliere un richiamo a concepire l'ordinamento più come esperienza che come norma, il diritto più come organizzazione che come legge. Guardare alla dimensione storica è ritrovare la realtà del diritto quale scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire, è il solo modo per superare il paraocchi positivistico che offre di quella realtà una visione unilaterale, oltremodo limitata e ingiustamente rigida. Oggi, la funzione del giurista è infatti sempre meno esegesi di una lettera legislativa e verifica d'un equilibrio assolutamente statico, ma sempre più interpretazione d'una coscienza sociale e percezione d'un equilibrio dinamicamente orientato. La storicità del diritto sarà per il giurista l'unica certezza salda,

proprio perché la società avverte di non poter più correre il rischio grave d'uno iato fra diritto e coscienza sociale, fra diritto e cultura»⁵⁹.

7. Fuoriesce dagli obiettivi di queste pagine seguire il percorso di attuazione, di trasformazione del progetto in azione; può essere utile, tuttavia, dedicare un ultimo cenno al nesso tra la visione del diritto agrario e l'idea del diritto e della storicità del diritto di Paolo Grossi.

La critica al distacco tra società e diritto, all'assolutismo giuridico, al giuspositivismo statalista e alla legalità legale, al normativismo, assume nel corso degli anni la fattualità e l'effettività del diritto a modello prescrittivo: il diritto è da *invenire* nelle cose, da *recuperare* alla sua intrinseca naturale storicità, da concretizzare – nella «*esperienza giuridica* pos-moderna» – in un pluralismo concreto, in una tangibile «coerenza fra forme giuridiche e sostanza sociale»⁶⁰.

Colpisce in uno studio del 2016, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, il riferimento a Giangastone Bolla come «giurista pos-moderno». Grossi non manca certo di rilevare limiti e approssimazioni presenti nel pensiero del giusagrarista fiorentino⁶¹, tuttavia non esita a considerarlo per «alcune sue fertili intuizioni», «un vero giurista pos-moderno». A renderlo tale è la «lotta per l'autonomia», la sua richiesta di affrancamento del diritto agrario dalle categorie civilistiche; la considerazione di soggetti concreti (oltre le astrazioni del soggetto unico di diritto), l'apprezzamento della naturale radicazione del diritto nell'esperienza e nelle

⁵⁹ P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. VIII. Non è qui difficile intravedere il progetto che qualche anno dopo, nel 1971/72, avrebbe dato vita ai *Quaderni fiorentini*.

⁶⁰ P. GROSSI, *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno (dal monismo legalistico al pluralismo giuridico)*, Giuffrè, Milano, 2021; ID., *Sull'esperienza giuridica pos-moderna*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 47 (2018), p. 329 ss.: p. 333.

⁶¹ «Nelle pagine di bolliane le pecche sono parecchie e visibili; le fondazioni filologiche sono scarse e gli apparati di fonti e di letteratura risultano spesso insoddisfacenti; (...) non manca qualche stonata venatura georgica, mentre sono da respingere alcune proposizioni eccessivamente filo-romanistiche in consonanza con il clima "imperiale" del Regime». P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, cit., p. 19.

cose, capace di prospettare, oltre la piatta superficie del paesaggio giuridico generale e astratto dei “moderni”, «un paesaggio giuridico agrario connotato di diversità, di particolarismo, di specialità»⁶².

La fattualità del diritto pos-moderno si rispecchia nella vocazione del diritto agrario «a prendersi carico delle cose nella loro diversità strutturale», «a prendersi carico di tutte le creature carnali coinvolte nel mondo agrario», a prestare attenzioni alle fonti extrastatali e ad essere espressione di pluralismo giuridico, a leggere i segni dei tempi, a rappresentare la storicità del diritto⁶³.

Un filo rosso “agraristico” lega l’intera opera del maestro fiorentino. Un filo ben sotteso anche alle pagine dedicate da Grossi alla Costituzione repubblicana “attenta alle cose”; una costituzione il cui lascito fondamentale è l’aver saputo cogliere – lontano dalle astrazioni delle “Carte dei diritti” – i valori presenti alla radice della società, il pluralismo giuridico iscritto nelle cose: i Costituenti seppero *riconoscere le cose*, «non vollero creare alcunché, ma leggere nel sostrato valoriale della nuova realtà democratica italiana, facendo prevalentemente un’opera di *conoscenza*»⁶⁴. La dimensione fattuale del diritto e il pluralismo delle fonti del diritto sono nelle pagine sempre più ricche dedicate da Grossi al tema del diritto nella «pos-moderni-

⁶² «Appariva a lui innaturale ridurre la cosa a mero oggetto passivo di volontà potestative umane, (...) mentre tutto, intorno, gli parlava di qualità produttive, diversissime a seconda che si trattasse di un terreno di pianura, di collina, di montagna, di campi pascoli boschi stagni. L’avvocato Bolla – il georgofilo, il docente in una Facoltà di Agraria, il fautore convinto di un credito *agrarario*, aveva (...) occhi idonei a cogliere spessori diversi dove, da parte dei “moderni”, si voleva soltanto appiattare e uniformare». P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l’emersione di un diritto “agrarario” in Italia*, cit., pp. 20-21; 23-24.

⁶³ Un profilo questo che, secondo Grossi, continua a caratterizzare le trasformazioni del diritto agrario, il suo estendersi al diritto alimentare e al diritto dell’ambiente: «I gius-agraristi, alieni da dogmatiche insensate, questo solo hanno fatto: hanno letto i segni dei tempi», trasformando la disciplina con attenzione «a una visione più complessa, pluri-lineare del bene/valore *terra*, visione che non cancella quella tradizionale ma la integra e la arricchisce [...considerando] non solo la terra come *res frugifera* ma anche (e, forse soprattutto) la terra quale garanzia (se rispettata nelle sue intrinseche armonie) di sopravvivenza per l’umanità intera». P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l’emersione di un diritto “agrarario” in Italia*, cit., p. 27.

⁶⁴ P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, cit., p. 94.

tà» realtà da riconoscere e obiettivo da raggiungere da parte di una scienza giuridica protesa a ordinare, a costruire, a inventire *il reale*⁶⁵.

8. Volendo trovare un punto nodale della visione del diritto, della dimensione giuridica indagata e proposta da Grossi, parlerei, piegando e forse falsando il significato del titolo del decimo capitolo del *Corso* del '68, di «attrazione del reale». *Attrazione del reale* è capacità di ascolto e lettura delle cose, vicinanza al mondo delle cose, attenzione alla specificità del territorio, alla terra; è capacità della scienza giuridica, investita da un compito ordinante, di *comprendere le cose*, di *prendersi cura delle cose*. Un compito questo assunto da Paolo Grossi a costante guida del suo itinerario scientifico e del suo sguardo sulla vita. «Ho avuto il privilegio – scrive nella Nota introduttiva a *Il dominio e le cose* con riferimento alla sua amata campagna chiantigiana – di sentir parlare le cose, questa mirabile entità produttiva che è la terra con le sue regole primordiali scritte efficacemente nel suo grembo. Almeno per chi sappia e voglia leggerle».

⁶⁵ «La Costituzione, con il suo proporsi un pluralismo sociale e un corrispondente pluralismo giuridico, con il suo proporsi essa stessa quale interpretazione/invenzione, esige una visione pluralistica delle cosiddette fonti, con la precisazione necessaria che queste sono tutte accomunate da un riscoperto carattere inventivo. Legislatore, giurisprudenza, scienza, prassi sono tutti coinvolti in un'opera di costruzione, una costruzione che non dovrà mai smentire quel carattere». P. GROSSI, *Della interpretazione come invenzione (la riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 47, 2018, p. 9 ss.

ANTONIO JANNARELLI

**“BENI COLLETTIVI” E “BENI COMUNI”
NEL PENSIERO DI GROSSI: BREVI RIFLESSIONI**

ABSTRACT

Il breve saggio intende ripercorrere la riflessione di Grossi in materia di beni collettivi. Avviatasi con le indagini sull’esperienza giuridica medioevale in materia di proprietà e approfondita nella prospettiva del diritto moderno dalla sua famosa monografia su “un altro modo di possedere”, l’indagine di Grossi sui beni collettivi ha avviato e rinnovato la riflessione sui beni e sulla pluralità degli statuti proprietari nonché sulla rivisitazione della distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata che, assai di recente, ha portato anche nel nostro Paese alle ricerche sui “beni collettivi”.

The short essay intends to retrace Grossi’s reflections on the subject of common land and collective goods. Launched with investigations into medieval legal experience in the field of property and deepened in the perspective of modern law from his famous monograph on “un altro modo di possedere”, Grossi’s investigation on common land initiated and renewed reflection on property and on the plurality of proprietary statutes as well as on the revisiting of the distinction between public property and private property which, very recently, has also led to research on “collective goods” in our country.

PAROLE CHIAVE: Grossi – Beni collettivi – Proprietà.

KEYWORDS: Grossi – *Collective Goods* – *Property*.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Dalle situazioni reali nel medioevo e le successive vicende del modello proprietario alla indagine sulle proprietà collettive. – 3. L’indagine critica sulle proprietà collettive nella monografia del 1977. La riscoperta dei “domini collettivi” e la rilettura della distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata. – 4. La riflessione di Grossi sui “beni collettivi” e la nuova frontiera dei “beni comuni”: vantaggi e limiti di un approccio funzionale alla disciplina dei beni

1. Una riflessione in ordine al contributo di Paolo Grossi sulla riscoperta tematica dei beni collettivi e sulla più recente diffusa attenzione per i beni comuni non può non partire, a nostro avviso, dal rilievo che l’indagine sui rapporti economici aventi ad oggetto l’utilizzazione della terra e sulle forme di appartenenza ha rappresentato in tutto il suo percorso scientifico, a partire dalla sua riflessione quale storico del diritto medioevale.

Tali indagini, intraprese nella stagione di avvio della sua vita di giurista, hanno permesso a Paolo Grossi non solo di cogliere, nell’esperienza giuridica medioevale, l’articolata presenza nei rapporti tra i privati di forme diverse di appartenenza e di godimento con specifico riferimento alla terra, assunta allora quale fonte primaria di prodotti essenziali per la stessa sopravvivenza alimentare dei produttori, prima ancora che fonte di guadagni per loro stessi o per i proprietari dei terreni. Nelle sue concrete manifestazioni, siffatta esperienza giuridica ha, altresì, rivelato all’acuta riflessione di Grossi e in piena sintonia con la sensibilità e l’umanità che lo ha sempre contraddistinto, l’originaria irriducibile forza propulsiva del diritto nel dare ordine, partendo dal basso, alle esigenze concrete della vita sociale¹, in assenza, in quella specifica stagione storica, contraddistinta da una significativa omogeneità valoriale offerta dal cristianesimo, tanto di un disegno, sia pure non artificioso, posto in essere da un onnipotente ed occhiuto legislatore, quanto, nella base sociale, di rapporti tra i

¹ Di qui, la sostanziale convinta e coerente convergenza teorica di Grossi (ribadita nel libretto, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, 2020, p. 19 ss.) con la visione ordinamentale del diritto prospettata da Santi Romano e con la natura extra-statuale dello stesso, sostenuta da Vassalli, e, viceversa, la sua avversione per le posizioni positivistiche ed utilitaristiche, a partire da quelle di Bentham, come riassunte da HART, *Bentham and the de-mystification of law*, in 36 *Modern Law. Rev.*, 1973, p. 7) secondo le quali «law is something men add to the world, not find with in».

privati strutturati e, al tempo stesso, confliggenti in termini di poteri economici, a prescindere dall'articolazione verticale che presentava la struttura sociale medioevale basata su distinti *status*.

La formazione originaria dello studioso Grossi si è andata forgiando nel corso della scoperta di quella singolare stagione storica, propria del Medioevo, in cui la regolamentazione giuridica dei rapporti agrari tra i privati e le forme dell'appartenenza della terra, al cuore della vita economica di quella società, si inscrivevano in una realtà sociale che, alla sua base, pur all'interno di barriere legate agli *status*, sfuggiva nelle manifestazioni negoziali relative alla terra da imposizioni legislative consapevolmente calate dall'alto e, al contempo, poteva avvalersi, a fronte delle sue concrete esigenze, del supporto di pratici del diritto e di giuristi a loro volta non condizionati da una costrittiva visione sistemica del diritto, ma aperti alle istanze provenienti dalla realtà.

La gestione in termini giuridici di quei rapporti economici aventi ad oggetto l'utilizzo delle terre, grazie alla mediazione offerta dai cc.dd. "pratici del diritto" e metabolizzata dai "dottori", lungi dal rispondere all'applicazione meccanica di regole precostituite, nonché ad un compiuto corrispondente univoco sistema concettuale, interveniva tutta all'interno della stessa dinamica sociale. Più precisamente, mediante la traduzione in termini giuridici, sotto forma di una "invenzione"², promossa da pratici e da dottori, di soluzioni concrete, riflettenti, di volta in volta, l'esigenza di offrire condivise quanto equilibrate risposte regolative aderenti da un lato ai bisogni

² Non a caso il termine è tornato negli ultimi contributi di GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017, nel rimarcare la stagione nuova che nell'età post-moderna si è aperta, questa volta a favore del protagonismo della giurisprudenza, al fine di far fronte, alla luce della crisi della statualità, alle istanze di giustizia che provengono da una società pluri-etnica. Lettura, questa di Grossi, condivisa oggi da parte autorevole della dottrina civilistica (e si v. per tutti LIPARI, *Elogio della giustizia*, Bologna, 2021) ma che, a nostro avviso, non si rivela adeguata a gestire i complessi conflitti di interessi e di valori presenti nella attuale stagione a fronte della natura di massa dei problemi emergenti che richiedono pur sempre una mediazione democratica – che solo il legislatore può assicurare pur con tutti i limiti che sono sotto gli occhi di tutti- nonché soluzioni omogenee, non certo affidate ad interventi puntiformi, isolati e rapsodici dei giudici (in questi termini, si v. da ultimo le osservazioni di CAPONI, *Specialismo e politica nella scienza giuridica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 351 ss.

dei soggetti privati coinvolti, dall'altro alle necessità della terra, oggetto di siffatti rapporti: necessità considerate naturali, ossia oggettive, in quanto legate, a loro volta, al rispetto dei ritmi produttivi di quel bene materiale indispensabile per la vita umana, nel breve e nel lungo periodo.

L'incontro dello studioso con l'articolato e suggestivo mondo sociale del medioevo ha svolto, a nostro avviso, un ruolo strutturante nella complessiva visione del diritto cui Grossi è rimasto fedele in tutta la sua vita di studioso. Ciò a partire, fondamentalmente, dalla precoce forte convinzione circa l'insopprimibile fonte sociale e, al tempo stesso, inevitabilmente plurale dell'esperienza giuridica, come tale articolata e sempre cangiante nella dinamica storica e, dunque, pur sempre in grado di sopravvivere e di riproporsi, a dispetto delle semplificazioni, mistificazioni e mortificazioni che possono intervenire nel corso della storia, nonché delle pretese assolutistiche di un potere, ora politico ora soltanto egemone nella realtà economica, mirante a soffocare le fonti sociali della giuridicità: ossia quella sempre dotata, in ragione di tali fonti, tanto di effettività quanto di ragionevolezza, perché fortemente radicata nella realtà sociale, anzi costitutiva, al tempo stesso, di questa ultima e nella quale umanità e mondo esterno si condizionano reciprocamente³.

³ È da questa profonda convinzione che discendono:

a) la critica costante di Grossi per il positivismo legislativo, in termini di assolutismo giuridico, alla base «della pur ammirevole sistemazione sette-ottocentesca delle fonti», in quanto implicante «una perdita – o almeno una grossa attenuazione – dei suoi legami con la società, e la conseguente ulteriore perdita della spontaneità del meccanismo produttivo ormai formalizzatissimo e privo di quella continuità osmotica coi fatti socio-economici che è vitale salvataggio di ogni ordine giuridico» (così GROSSI, *Pagina introduttiva (ancora sulle fonti del diritto)*, in *Quaderni fiorentini* 2000, p. 4);

b) il coinvolgimento in questo giudizio critico anche delle Carte dei diritti individuali (ID., *Le molte vite del Giacobinismo giuridico (ovvero: la «Carta di Nizza», il progetto di «Costituzione Europea», e le insoddisfazioni di uno storico del diritto)*, in *Jus*, 2003, p. 405 ss.);

c) la piena valorizzazione delle Costituzioni del Novecento, in particolare per via del carattere aperto della Costituzione italiana del 1948 (si v. ID., *Costituzionalismi tra 'moderno' e 'pos-moderno'. Tre lezioni suor-orsoliane*, Napoli, 2019);

d) una apertura di credito per la globalizzazione quale nuovo momento storico fondato sul recupero della pluralità delle fonti del diritto conseguente alla crisi della statualità, in vista della formazione dal basso, ossia con il contributo delle società, di

L'angolo di osservazione adottato da Grossi nel ripercorrere l'esperienza giuridica medievale attraverso l'indagine sulla disciplina dei rapporti agrari e le forme dell'appartenenza delle terre, sin dagli esordi della sua lunga vita di ricerca storico-giuridica, ha, in definitiva, rafforzato in lui la consapevolezza della concreta storicità del diritto, e dunque, della relatività di tutte le sue articolate manifestazioni, da collocarsi pur sempre nelle coordinate spazio temporali e culturali di singole irripetibili stagioni; al tempo stesso, ha contribuito a considerare, nei medesimi termini relativizzanti, le stesse elaborazioni culturali emerse di volta in volta nel pensiero giuridico.

Di qui la convinzione che le categorie giuridiche, in definitiva, vivono anche esse nella storia e, dunque, si presentano pur sempre relative, nella misura in cui non solo non sono in grado di racchiudere la totalità della vita ma, al tempo stesso, non possono certo valere per sempre, se non al prezzo di tradursi in paraocchi deformanti o strumenti mitologici, destinati a travisare la cangiante realtà, magari ponendosi così, in maniera consapevole o inconsapevole, anche al servizio di altri fini.

La ricerca storica di Grossi, giurista a tutto tondo, non solo si è potuta svolgere al riparo dal rischio di seguire e assecondare astratte concettualizzazioni metastoriche, ma, sulla scorta della forte suggestione in ordine all'irriducibile fondamento sociale del diritto, si è rivelata oltremodo pronta, con lucida costanza, non esente dal suscitare considerazioni anche fortemente polemiche ed aspre⁴, a denunciare e a respingere le mitizzazioni cariche di ideologia che di quelle concettualizzazioni inevitabilmente si nutrono e che, di conseguenza, rischiano di accecare gli interpreti.

Non può, d'altro canto, trascurarsi che l'avvio della riflessione di Grossi è intervenuta nel momento storico in cui la matura riflessione

un ordine giuridico «che si distenda[e] ben al di là e più in profondo dei confini della statualità» (Id, *Pagina introduttiva* cit., p. 7).

⁴ Sulle posizioni critiche di Grossi nei confronti della stagione delle codificazioni ottocentesche riassunte nell'utilizzo provocatorio dell'espressione «assolutismo giuridico» si v. infatti le riserve espresse da PETRONIO, *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, Introduzione a *I codici napoleonici*, Milano, 2000; per una replica implicita alle stesse, si v. GROSSI, *Pagina introduttiva*, cit., p. 3.

giuridica emersa nella modernità da un lato prendeva sempre di più le distanze dalla mitizzazione del diritto romano che la pandettistica tedesca aveva promosso nel costruire un sistema di diritto privato all’insegna di un individualismo radicale – salvo poi quest’ultimo a tornare alla ribalta con nuova lena nell’età neoliberale alla fine del secolo scorso; dall’altro era fortemente condizionata dal positivismo legislativo che affidava al solo Stato sovrano, anche nella sua versione interventistica in economia, propria del welfarismo novecentesco, il tendenziale monopolio della produzione normativa, quale strumento di governo di società sempre più complesse, con la conseguenza di imporre, nelle sue estreme manifestazioni, il silenzio ai giuristi, quali specifici auscultatori ed interpreti delle dinamiche sociali, così come essi, in avvio della secolarizzazione dello Stato, avevano, a loro volta, tacitato i teologi⁵.

L’indagine di Grossi, incentrata sulla società medioevale e, in particolare, sulle vicende giuridiche relative all’utilizzo produttivo delle terre, offriva allo storico un panorama di indagine, legato ad un

⁵ Si riprende qui l’icastica formula utilizzata da C. SCHMITT, *Ex captivitate salus. Esperienze degli anni 1945-47*, Milano, 1987, per segnare il percorso che ha portato nel processo di secolarizzazione emerso nell’esperienza europea dal primato assoluto dei valori al centro della metafisica teologica a quello dei valori fissati dalla politica nello Stato laico proprio della matura modernità. Nella lettura del processo di passaggio dal medioevo all’età moderna, Grossi ha guardato essenzialmente al punto di arrivo, formalizzato nel monopolio statale nella produzione del diritto, sì da denunciare più volte la presenza “ingombrante” dello Stato e sostenere che «l’espropriazione totale – che delle produzioni del diritto, si è compiuta negli ultimi duecento anni a favore del legislatore e a scapito di altre forze vive e storicamente protagoniste come dottrina e giurisprudenza – ha provocato (...) un impoverimento indubbio»: così GROSSI, *Ancora sull’assolutismo giuridico*, in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, p. 9. Non può negarsi, a nostro avviso, che la sua severa analisi abbia posto sotto traccia le ragioni che hanno portato al sorgere degli Stati moderni. A tacer d’altro, si pensi alla conflittualità religiosa, certamente meno avvertita nel Paese della Controriforma, e, viceversa, drammaticamente sofferta negli altri Paesi europei e foriera di lunghe guerre in Europa. Essa, emersa a seguito della crisi dell’ordine metafisico presente e cementante la società medievale ed esplosa con la nascita del protestantesimo, ha contribuito fortemente alla nascita degli Stati moderni (e si v. per tutti BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, Brescia, 2006) quali strumenti per neutralizzare conflitti emersi nel tessuto sociale, e per garantire, mediante leggi scritte, le libertà civili, a partire da quella religiosa, e, fondamentale, il principio di uguaglianza (sia pure formale) tra tutti i cittadini, ossia quel principio che, rispetto al precedente passato storico europeo, resta tuttora rivoluzionario, proprio per la sua controfattualità.

secolare percorso in cui l'esperienza giuridica, nel partire dal basso, dalle concrete esigenze sociali, forgiava articolate risposte adeguate ai bisogni allora emergenti, affidandosi all'intervento di operatori giuridici. Costoro, pur avvalendosi del materiale e del lessico proveniente dalla tradizione romanistica, non se ne facevano condizionare, ma lo curvavano e lo adattavano alle concrete esigenze del tempo, per cui nella realtà medioevale, secondo Grossi, «il diritto è al centro della società, permeante di sé tutto l'universo sapienziale e strutturale in grazia d'un indiscusso primato epistemologico»⁶. Agli occhi di Grossi, la scienza giuridica, progressivamente emersa in quel periodo, si rivela come «scienza incarnata, si disegna – prima ancora che sulle pagine libresche – sulla pelle di uomini in carne ed ossa e su un concreto paesaggio sociale ed economico»; sempre a suo dire, la «sapienza erudita» dei giuristi – che è pur vivissima – «non si riduce ad astratta disquisizione, ma è costantemente sorretta da una tensione a incarnarsi, a diventare regola di vita quotidiana»⁷.

Valutazione questa, a ben vedere, che nel percorso di vita scientifica di Grossi avrebbe continuato sempre ad alimentare, quale stella polare, la sua personale visione circa la funzione nobile ed ideale dei giuristi, al di là delle contingenze storiche che nel corso dei secoli hanno registrato sempre il rapporto dialettico tra diritto e legislazione, con itinerari ed anche esiti diversi in riferimento da un lato al sorgere e all'avvento maturo degli Stati sovrani, salvo le novità dovute al costituzionalismo del Novecento, dall'altro al più recente fenomeno della globalizzazione, tuttora in cammino pur tra tante fratture e contraddizioni che ha aperto le porte al diritto post-moderno⁸.

2. L'esito di quella prima indagine storica, su cui Grossi tornerà più volte nel corso dei suoi decenni di studioso, rivelò, fondamentale, che nel diritto intermedio, al di là della continuità del linguag-

⁶ Così GROSSI, *Le categorie della cultura medievale*, in *Quaderni fiorentini*, 1984, p. 765.

⁷ Così GROSSI, *La categoria del dominio utile e gli homines novi del quadrivio cinquecentesco*, in *Quaderni fiorentini*, 1990, p. 216.

⁸ Una traccia, sia pure incompleta, della parabola di studio di Grossi è offerta da lui stesso nel libretto *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna, 2008.

gio ereditato dalla tradizione romanistica, il tema generale della proprietà e delle situazioni reali rifletteva in maniera evidente il primato della forza dei fatti e delle concrete esigenze economiche sulle astratte categorie formali. Da un lato, la disciplina dei rapporti contrattuali di godimento evidenziava l'abbandono della distinzione, con riferimento alla posizione del concessionario, tra situazioni di semplice diritto personale di godimento e quelle di diritto reale; dall'altro, sullo sfondo, il *dominium* romano vedeva sfaldata la sua rigidità ed unicità totalizzante, per accogliere nel suo seno una pluralità di manifestazioni chiamate a coesistere, in quanto tutte rispondenti a concrete esigenze scaturite dalla prassi e meritevoli di adeguate risposte giuridiche.

«Il *dominium* – ebbe a rilevare Grossi – può essere costruito sul soggetto e per il soggetto e incarnarsi in una libertà illimitata di azione anche contro la natura delle cose e le esigenze della realtà economica, può consistere appunto nell'*abuti* (...) un verbo che, applicato alla cosa immobile e al fondo rustico in particolare, rende ottimamente l'idea dell'azione del soggetto violatrice del mondo degli oggetti. Ma vi possono essere altre dimensioni dominative reclamate da circostanze obbiettive in cui l'azione del *dominus* ha come carattere la limitatezza». Nel periodo medievale, «giuristi e prassi avevano, in un processo secolare, spostato la loro attenzione dalla proprietà a forme collaterali ed avevano elaborato un sistema fondiario nel quale al *dominium* come appartenenza spettava un ben miserevole ruolo»⁹.

All'acuta analisi di Grossi, la parabola storica riguardante l'istituto della proprietà si è sempre rivelata decisiva non solo per mettere a fuoco la specificità dell'esperienza medioevale, ma anche per cogliere il significativo rovesciamento di prospettiva che sarebbe maturato compiutamente nella modernità.

Infatti, ai suoi occhi l'ordinamento medioevale si presentava come un «ordinamento plasticissimo, dove fatto e diritto vivevano in continua osmosi, dove non era facile segnare nettamente il confine del giuridico come linea di discriminazione dal fattuale» in presenza di un «or-

⁹ Così GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in *Quaderni fiorentini* 1972, p. 292 sulla scia della sua più ampia e precedente monografia su *Le situazioni reali nella esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968.

dinamento pluralistico perché attento e rispettoso della corallità delle istanze provenienti dall'intero ordine cosmico e disponibile a tradurle in norme»¹⁰.

A distanza di secoli, il punto di arrivo legato alla modernità avrebbe capovolto i paradigmi dell'esperienza medioevale segnandone «una colossale smentita: da un lato il mondo del soggetto sovrano, che è il mondo del diritto; dall'altro, i fatti, e, in mezzo, un confine invalicabile che formalizza l'ordinamento, lo irrigidisce, e tenderà sempre di più a individuarlo nella dialettica superiorità- inferiorità, realizzata nello strumento volontaristico (e monistico) della legge. Il mondo del diritto si distorce nel mondo della potestà del soggetto, e il *dominium*, come modello di ogni podestà, ne diviene il protagonista, solo che il momento tecnico-giuridico della proprietà si dilata a schema generale interpretativo di una società che trova nel *dominium* la sua scansione fisiologica. Nasce quel trionfalismo dominativo che sarà un tratto distintivo dell'età borghese»¹¹.

Nell'articolazione plurale delle forme di appartenenza presenti nella società medioevale, in rispondenza a concrete esigenze scaturenti in seno alla società civile, non si registrò soltanto la presenza di una variegata gamma di situazioni giuridiche individuali, a loro volta riassumibili nella più lata distinzione tra dominio diretto e dominio utile¹². A fianco a tali situazioni, sui cui avrebbe inciso successivamente il processo di semplificazione e di contrazione, culminato nell'età delle moderne codificazioni borghesi, l'esperienza giuridica medioevale europea aveva conosciuto anche la presenza operosa di

¹⁰ In verità, questa visione della esperienza giuridica del medioevo prospettata da Grossi ed a cui si lega strettamente la sua severa critica per la modernità è apparsa idealizzata e unilaterale: si v. AIELLO, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli, 2002, p. 331, nt 140.

¹¹ GROSSI, *Usus facti*, cit., p. 351.

¹² Distinzione, a ben vedere, che sopravviverà sino alle soglie della codificazione napoleonica in cui si affermerà l'unità giuridica della *propriété*, trattandosi sempre di «invenzioni tecniche provenienti da (e conseguenti a) una sola, vigorosa idea matrice: le situazioni giuridiche sui beni debbono essere espressive della fattualità della cosa; l'ontologia sottostante è quella della natura delle cose (o pretesa tale) più che quella del soggetto»: così GROSSI, *Un paradiso per Pothier (Robert-Joseph Pothier e la proprietà 'moderna')*, in *Quaderni fiorentini*, 1985, p. 438.

un ben diverso e singolare modello, quello appunto, a sua volta plurale, degli usi collettivi assicurati a singole comunità¹³.

Essi rispecchiavano un istituto fortemente coeso con l’assetto feudale dell’economia e dei territori e la diversa distribuzione delle terre, con varie quanto distinte manifestazioni, alla luce della specifiche realtà storiche in cui tali usi collettivi si presentavano. In estrema sintesi, essi disegnavano la presenza di forme collettive di godimento da esercitare su terre spettanti a specifiche collettività nonché ai singoli che ne erano partecipi. Anche qui si era in presenza di diritti aventi natura reale fondamentalmente caratterizzati, contenutisticamente, dalla sola fruizione da parte dei singoli, appartenenti ad una comunità, di specifici valori di uso di alcuni terreni (originariamente rispondenti al soddisfacimento di bisogni primari – come il fare legna, utilizzare il pascolo, abbeverare il bestiame –), senza alcuna possibilità da parte della collettività stessa e dei singoli di disporre ossia di appropriarsi del loro valore di scambio.

Indubbiamente, la prosecuzione stessa nel tempo del godimento collettivo degli usi su specifici terreni se da un lato implicava necessariamente la stabilità della relativa destinazione economica delle terre, al fine di assicurare continuità nell’esercizio di tali usi, dall’altro esigeva una specifica modalità del loro godimento commisurata ai soli bisogni indispensabili dei fruitori e, dunque, in grado di non depauperare, in funzione conservativa, le terre coinvolte nel fornire i propri servizi alla comunità di riferimento.

Sullo sfondo di questo fenomeno, diffuso in tutta l’Europa premoderna e destinato a sopravvivere apertamente sino alle soglie delle moderne codificazioni intervenute nell’Europa continentale, si è alimentato nel tempo una possibile alternativa o coesistenza tra la loro

¹³ Con specifico riferimento alla esperienza francese si v. BLOCH, *Le lutte pour l’individualisme agraire dans la France du XVIII^e siècle*, in *Annales d’histoire économique et sociale*, 193, tradotto in italiano con il titolo *La fine della comunità e la nascita dell’individualismo agrario*, Milano, 2017. Per una ricognizione dell’esperienza europea e sud americana si v. DAMÉLAS e VIVIER (a cura di), *Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914)*, Rennes, 2003. In una prospettiva comparatistica con l’esperienza italiana, si v. JOYE (a cura di), *Les “communaux” au XXI^e siècle Une propriété collective entre histoire et modernité*, 2021.

configurazione giuridica in termini o di diritti collettivi *in re aliena* ovvero anche in termini di diritti di uso, ossia quale modalità di godimento collettivo di una proprietà a sua volta spettante alla medesima comunità sotto forma di proprietà collettiva o di domini collettivi.

In ogni caso, in quel contesto storico, siffatti diritti collettivi, istituto prezioso per le esigenze vitali delle popolazioni sparse nella campagna, erano espressione di una originale forma di solidarietà sociale nell'ambito di singole comunità territoriali. Queste ultime, infatti, nel regolare, secondo consuetudini, la fruizione del diritto da parte dei singoli a loro appartenenti, si facevano carico di conservare la funzionalità operativa della risorsa comune; inoltre, necessariamente, rispettavano nel tempo la prosecuzione di quella sola destinazione economica delle terre coinvolte idonea a soddisfare gli usi specifici di cui fruivano: di qui, come è stato osservato, la sostanziale presenza di "un altro modo di possedere", statico e conservativo della "naturale" destinazione economica delle terre e, al tempo stesso, a fruizione collettiva, come tale del tutto alternativo a quello dinamico, capitalisticamente orientato, ed individuale, tipico della concezione economica moderna della proprietà terriera, caratterizzato dalla piena totale libertà per il proprietario di fissare la destinazione economica dei terreni e di far proprio anche il valore di scambio dell'oggetto del suo diritto dominicale.

In realtà, nel paesaggio agrario medioevale, che rifletteva la presenza di terre ad uso privato e terre soggette a variegata forme di proprietà collettive e di semplici usi collettivi, queste ultime finirono inevitabilmente e rispettivamente, nel corso del tempo, da un lato con il rappresentare il patrimonio di riserva verso il quale si sarebbero rivolte le crescenti istanze sociali di appropriazione individuale di terreni da assoggettare anche a destinazioni più lucrose e redditizie, dall'altro con l'essere considerate un peso sempre più gravoso per i proprietari privati dei terreni soggetti a tali usi, in quanto impossibilitati a modificarne l'originaria destinazione economica e a far propri tutti i frutti che tali terreni erano in grado di assicurare¹⁴.

¹⁴ È questa la ragione per la quale in grande prevalenza il fenomeno delle proprietà collettive si è conservato nel corso dei secoli soprattutto per i terreni boschivi e pasco-

La centralità nella ricerca storico-giuridica di Grossi dell'indagine sulla proprietà, o meglio sulle proprietà, nel passaggio dalla società premoderna a quella uscita vittoriosa dalla rivoluzione da cui sono scaturite le prime codificazioni civili moderne, a partire da quella francese, doveva portare Grossi, nella piena maturità del suo percorso scientifico, a confrontarsi direttamente sul tema delle antiche proprietà collettive medioevali, sopravvissute e destinate a vivere sotto traccia nella società liberale dell'Ottocento.

Infatti, nel corso di quel secolo e nel migliore dei casi esse furono del tutto trascurate dalla ricerca e dall'elaborazione giuridica, proprio in quanto considerate una anomalia della storia, a fronte sia del primato esclusivo assegnato nella codificazione al modello della proprietà individuale, sia alla mitizzazione ideologica di questo ultimo da parte di una cultura giuridica sempre più rivolta ad identificare il diritto nella sola legislazione sovrana racchiusa nei codici, e, dunque, sempre più restia a confrontarsi con la complessità del reale, sì da restare, in grande prevalenza, a lungo sorda a fronte delle voci flebili provenienti dal corpo sociale che non fossero in linea con le forze sociali dominanti e con la loro cultura egemone. A fronte di una situazione nella quale gli usi civici e i domini collettivi configuravano «una vera e propria articolata trama comunitaria intorno al possesso fondiario»¹⁵, la loro presenza era vista come un ostacolo significativo per il progresso produttivo agricolo. Non a caso, del resto, la riscoperta attenzione per gli usi civici e le proprietà collettive da parte della legislazione di fine Ottocento, e che avrebbe portato in Italia alla legge n. 1766 del 1927, riemerse, in concreto, nel quadro di un progetto di politica economica e del diritto ben preciso: non certo finalizzato al recupero conservativo di siffatte fenomeni sociali, che, pur sempre ma con diversa intensità, avevano continuato a rispondere alle loro originarie funzioni, per quanto sempre più marginali, bensì indirizzato alla loro definitiva contrazione, in termini, “liquidatori”.

lativi, ossia quelli per i quali è oggettivamente difficile adottare destinazioni economiche alternative, pur sempre di tipo agricolo e per lungo tempo erano inimmaginabili destinazioni diverse quali, ad es. quelle turistiche.

¹⁵ Così PASSANITI, *Il diritto cangiante. Il lungo novecento giuridico del paesaggio italiano*, Milano, 2019, p. 2.

Ciò al fine di riallocare quanto meno le terre coltivabili nel circuito dell'economia di mercato, sì da ridurre la fame di terra allora oltremodo accesa, senza colpire, con interventi redistributivi, i latifondi privati allora esistenti, e, al tempo stesso, allo scopo di rimuovere definitivamente, rispetto alla libera e piena utilizzazione delle terre private, i lacci e laccioli di cui soffrivano quelle soggette agli usi civici.

In quella prospettiva tale legge adottò una normativa di ordine generale tendenzialmente unitaria sugli usi civici destinata però ad una pluralità eterogenea di situazioni che erano il prodotto di un secolare particolarismo giuridico: di qui tutti i suoi limiti e forzature in quanto «ordinatrice e livellatrice»¹⁶ di fenomeni eterogenei, a partire dall'assunzione dei demani collettivi in termini di proprietà collettiva grazie alla riunione dell'uso collettivo delle utilità assicurate dal bene con la titolarità dello stesso, laddove nella tradizione storico-giuridica si era «sempre pensato che i beni di uso civico fossero beni non delle popolazioni ma del privato proprietario della terra o dell'ente, e che i *cives* fossero titolari solo degli usi come diritti parziari»¹⁷. Al contrario, la legge del 1927 aveva accordato in questi casi la preferenza alla

¹⁶ In questi termini P. GROSSI, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, cit., p. 270. Per una sintetica illustrazione dell'itinerario legislativo della materia emerso nell'Ottocento, si v. per tutti CERULLI IRELLI, *Proprietà collettive, demani civici ed usi civici*, in *'Un altro modo di possedere' Quaranta anni dopo*, Atti del XIII Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "Guido Cervati", Pisa, 2017, p. 65 ss.

¹⁷ Così PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 616 ss. Il punto è stato al centro per molti decenni di un'ampia e vivace discussione tra gli storici ed ha ruotato sulle suggestioni che la letteratura tedesca di fine ottocento ha avuto nella riflessione sul tema emerso nel nostro Paese. Al riguardo esiste una letteratura amplissima: si v. *ex multis* CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudo»*. Saggio sulla proprietà collettiva, in *Quaderni fiorentini*, 2016, p. 295 ss.; PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. CORTESE (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Milano, 1988, p. 491 ss.; ID., *Rileggendo la legge sugli usi civici*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, p. 616 ss.; CONTE, *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, I, p. 78 ss. nonché in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age*, tomo 114, n. 1, 2002, pp. 73-94; CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983, p. 269; G. FERRI, *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento*, in *Historia e ius*, 7, 2015; D. CRISTOFERI, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e modernistica italiana e le principali tendenze storiografiche internazionali*, in *Studi storici*, 2016, p. 577 ss.

configurazione dell'uso collettivo come *jus in re propria*, spettante ai componenti della collettività di riferimento, a sua volta semplicemente rappresentata o dal Comune o da una distinta associazione¹⁸.

Ebbene, a fronte di una cultura giuridica civilistica che, ben oltre la metà del Novecento, pur nelle sue più fini e impegnate espressioni, continuava a collocare le proprietà collettive (e gli usi civici) tra le reliquie¹⁹, Paolo Grossi, sviluppando il contenuto di una relazione elaborata nel 1975, innanzitutto aprì da allora una pagina nuova nella riflessione sul tema, con una originale monografia dal titolo ‘Un altro modo di possedere’, pubblicata nel 1977.

3. Non è necessario ripercorrere in questa sede analiticamente il contenuto di quel contributo fondamentale elaborato da Grossi. È sufficiente qui ricordare che in quella monografia Grossi, a fronte della dominante rilevanza economica, politica e ideologica a favore del modello rappresentato dalla proprietà individuale, e, soprattutto, nella versione integrale legata al primato dell'individualismo possessivo, intese ripercorrere le diverse vie attraverso le quali il tema delle

¹⁸ Questa soluzione, al cuore della legge n. 1766 del 1927 e ribadita nella recente legge n. 168 del 2017, sebbene contrastata da parte minoritaria della dottrina relativa all'interpretazione del quadro normativo vigente (e si v. in particolare PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, cit. e secondo la quale la disciplina di cui alla legge del 1927 sarebbe unitaria) si è consolidata nel diritto vivente. In particolare, a dispetto della tesi circa la applicabilità generale a tutti gli usi civici dell'art. 3 della legge del 1927 a proposito della dichiarazione circa la esistenza degli usi civici (sostenuta da PETRONIO, *op. cit.*, p. 658 ss.) la giurisprudenza, con indirizzo costante, ha ritenuto che la dichiarazione di cui all'art. 3 della legge del 1927 operi solo per gli usi civici in presenza di promiscuità, ossia in caso di usi civici su beni altrui, ma non nel caso di terreni del demanio civico che già appartengono alle collettività e di cui i comuni sono meri enti esponenziali: tra le più recenti pronunce si v. Cass. 16 marzo 2007 n. 6165.

¹⁹ Così consapevolmente RODOTÀ, *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in *Quaderni fiorentini*, 1976-77, p. 896, nel riutilizzare il termine già presente in G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in *Opere giuridiche*, II: *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma, 1920, p. 1 ss. Termine, che sarebbe stato sostituito a fine Ottocento da quello di “anomalie”, come ha ricordato lo stesso GROSSI, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statale*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, p. 264 e ID., *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*. Giornata di studio: “Gli usi civici oggi”, Firenze, 30 giugno 2005, in *I Georgofili-Quaderni-2005-II*, Firenze, 2006, p. 21 ss., in part. p. 26, nel segnalare la continuità di quella valutazione negativa dall'Ottocento sino alla metà del Novecento.

proprietà collettive era riemerso nella riflessione giuridica, sia pure minoritaria, sensibile ai dati storici e sociologici che normalmente erano estranei all'orizzonte culturale della scienza giuridica. Infatti le proprietà collettive non solo erano in quella stagione oggetto di una *damnatio memoriae*, ma anche al centro di indirizzi legislativi orientati, in funzione chiaramente eversiva della feudalità, alla mortificazione e alla liquidazione progressiva delle forme di appartenenza eterodosse rispetto al modello della proprietà quiritaria.

Il recupero positivo del tema ossia la riattenzione per la proprietà collettiva sia pure in maniera marginale si registrò, come magistralmente evidenziato da Grossi, anche nell'esperienza italiana del tardo Ottocento in linea con un più vasto dibattito europeo che si era andato sviluppando a fronte della progressiva emersione sia dei limiti e delle contraddizioni della società borghese fondata sui codici civili e sui paradigmi del liberismo classico, sia delle tensioni sociali che annunciavano tempi nuovi.

La stessa riflessione dei giuristi, per quanto minoritaria nel panorama della cultura giuridica, cominciò ad aprirsi alle indagini storiche, a quelle pionieristiche di contenuto sociologico e comparatistico, anche alla luce delle suggestioni dovute all'espansione coloniale e alla crescente attenzione per le esperienze sociali ed economiche lontane dall'Europa per via dell'incremento dei traffici e del commercio internazionale. Di qui la tendenziale relativizzazione del modello individualistico della proprietà e, in definitiva, la rilettura, con occhi nuovi, di quell'"altro modo di possedere" alla base delle proprietà collettive, in quanto espressione specifica di pur persistenti esigenze socio-economiche e radicati valori culturali, sebbene ostracizzate dalla cultura liberale del tempo. Come si è già avuto occasione di rilevare in altra sede, «le pionieristiche ricerche di Maine, le indagini economiche in seno al c.d. socialismo della cattedra, gli studi storico giuridici della germanistica hanno così costituito l'ambiente culturale entro cui la critica avverso l'assolutizzazione del modello borghese si è saldata con il recupero delle effettive esperienze sociali e comunitarie in cui continuavano ad essere presenti e vitali forme di appartenenza e di fruizione dei beni del tutto lontane dal paradigma posto al centro delle codificazioni civili. Le prime riflessioni compa-

ratistiche, sociologiche e di storia economica intervenute a partire dalla metà dell'Ottocento non solo hanno aperto nuovi itinerari per la comprensione di ciò che stava avvenendo in Europa, ma hanno potuto interagire proprio sulla base sia di un proficuo dialogo tra saperi diversi, storici e sociologici, tra giuristi di *civil law* e di *common law*, sia di una consapevole contaminazione tra la riflessione giuridica e quella economica»²⁰.

Nel ripercorrere la riscoperta attenzione e rilettura, senza vieti pregiudizi, della proprietà collettiva intervenute a partire soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, Grossi non mancò di rimarcare l'incidenza dovuta all'emergere della questione sociale esplosa in tutti i Paesi europei negli ultimi decenni di quel secolo. Di qui, il crescere della consapevolezza circa la necessità di forgiare soluzioni nuove che andassero oltre la prospettiva individualistica, a favore della riscoperta delle formazioni sociali e delle dinamiche cooperative e solidaristiche presenti nel tessuto sociale del tutto neglette, anzi rifiutate, dal modello fondato esclusivamente sul rapporto tra lo Stato ed i singoli cittadini.

In realtà, la riscoperta del tema non riuscì ad incidere profondamente sull'impostazione legislativa pur sempre indirizzata, in avvio del processo di industrializzazione dell'economia, a ridimensionare, per esigenze produttivistiche, la presenza delle proprietà collettive. A complicare tale processo contribuì anche un altro fattore culturale di non minor rilievo e oltremodo significativo a proposito dell'odierno dibattito sui beni comuni: fattore individuato in quella ricerca da Grossi e lucidamente richiamato nelle sue riflessioni successive al libro del 1977. Infatti, nella seconda parte dell'Ottocento, l'attenzione, per quanto sempre minoritaria nella letteratura giuridica, per il tema delle proprietà collettive venne anche significativamente ostacolata e deformata dalle categorie ordinanti che avevano un ruolo egemonico nella cultura giuridica dell'epoca e che hanno a lungo prevalso anche nel corso del Novecento. Al primato pur sempre riconosciuto al

²⁰ Si v. il nostro I “*beni collettivi*” *dal pre-moderno al post-moderno*, in *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura*. In onore di Marco Goldoni, Pisa, 2019, pp. 126-127.

modello della proprietà privata individuale si affiancava la specifica interpretazione del tema riguardante i beni pubblici o, meglio, della proprietà pubblica, a causa dell'accolta configurazione giuridica dello Stato che lo rendeva più distante, se non contrapposto, alla società civile. Invero, la qualificazione anche dello Stato come persona giuridica, soggetto di diritto, favorì una distorta lettura della stessa distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica²¹ e della nozione di demanio. L'indifferenziato richiamo al carattere "pubblico", per di più nella prospettiva esclusiva del riferimento allo Stato persona, ridusse ulteriormente i margini per una corretta e specifica autonoma individuazione e collocazione teorica delle proprietà collettive che furono ricondotte nell'area della proprietà pubblica²².

Sicché, nella parte conclusiva della sua monografia, Grossi evidenziò i limiti culturali e ideologici della legge del 1927 con la quale si era conclusa la parabola legislativa nel nostro Paese relativa agli usi civici ed ai domini collettivi avviatasi dopo la codificazione civile del 1865. L'indagine di Grossi, per certi versi provocatoria, non solo

²¹ Sulla complessità delle linee che si intersecano quanto alla configurazione della proprietà pubblica si v. la ricca sintesi comparatistica offerta da G. RESTA, *Public Ownership*, in M. GRAZIADEI - L. SMITH (a cura di), *Comparative Property Law Global Perspectives*, Cheltenham, 2017, p. 216 ss.

²² Non è necessario qui richiamare l'indirizzo tendente ad applicare ai domini collettivi, direttamente od in via analogica, la disciplina dettata per il demanio sulla base dell'indiscussa indisponibilità del diritto da parte degli utenti partecipi della comunità di riferimento e dell'inespropriabilità da parte dei terzi già ricavabili dalla legge n. 1766 del 1927. Tuttora risulta aperta in giurisprudenza la questione circa la assoggettabilità delle terre civiche all'espropriazione per pubblica utilità: sulla necessità di un pronunciamento da parte delle Sezioni unite della cassazione, si v. la recente decisione di Cass. 23 novembre 2022, n. 34460. Altro discorso, viceversa, riguarda la qualificazione delle diverse strutture associative coinvolte nella titolarità-gestione delle proprietà collettive: per una prima ricognizione di questi *antichi laudi* si v. C. TREBESCHI e A. TREBESCHI, *Le proprietà collettive*, in CAGNAZZO, TOSCHEI, TUCCI, *Sanzioni amministrative in materia di usi civici*, Torino, 2013, pp. 246-247. In particolare, in ordine ai problemi legati alla configurazione privatistica delle organizzazioni montane e associazioni chiamate a gestire i domini collettivi, alla luce dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'art. 10, 2° comma, della legge n. 1102 del 1971, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 del 1971, attualmente ribadita dall'art. 1 della legge n. 168 del 2017, si v. le lucidissime pagine di MERUSI, *I domini collettivi tra interesse della collettività territoriale locale e pubblico interesse*, in NERVI (a cura di), *I domini collettivi nella pianificazione dello sviluppo delle aree rurali*, Padova, 2002, p. 39 ss. Sul tema e con riferimento alle leggi ora richiamate si v. Cass. 23 aprile 2021, n. 10837 e Cass. 10 ottobre 2018, n. 24978.

aprì le porte ad una profonda rivisitazione dell’articolata esperienza presente nel territorio nazionale in materia di proprietà collettiva ma, al tempo stesso, contribuì ad arricchire il dibattito sulla proprietà in generale tanto sul versante privatistico che su quello pubblicistico.

4. Da quel momento, infatti, la riflessione prospettata da Grossi nella sua monografia del 1977 assunse un ruolo significativo e di primo piano nella riscoperta del fenomeno concreto e delle sue articolate manifestazioni, contribuendo assiduamente ad iniziative culturali e giuridiche finalizzate al recupero del «mondo delle terre collettive»²³: recupero che da un lato, nello specifico, ha portato dopo un lungo e faticoso percorso, alla riconosciuta valorizzazione in chiave ambientale di tutte le zone gravate da usi civici da parte della legge c.d. Galasso del 1985 e alla “costituzionalizzazione” dei demani collettivi intervenuta con la legge n. 168 del 2017²⁴; dall’altro

²³ Si riprende qui, in parte, il titolo di un piccolo libro di GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019, che si iscrive tra i molteplici saggi da lui elaborati nel corso degli ultimi decenni, alcuni dei quali riprodotti in appendice alla monografia *Un altro modo di possedere*, di recente ristampato per iniziativa del Centro studi e documentazione dei demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli Studi di Trento, Milano, 2017, pp. 399-432. Sulla monografia di Grossi, al centro di una costante attenzione, si v. i contributi raccolti in “*Un altro modo di possedere*” *Quaranta anni dopo*, Atti del XIII Convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “Guido Cervati”, cit.

²⁴ Su questa parabola si v. COSULICH, *Gli assetti fondiari collettivi nell’ordinamento repubblicano: dalla liquidazione alla valorizzazione*, in *Archivio Scialoja-Branca*, 2018-2, p. 9 ss. Su questo percorso ha indubbiamente inciso anche la giurisprudenza costituzionale (sul punto si rinvia ai nostri saggi, *Gli usi civici ed i “beni comuni”: un accidentato percorso giurisprudenziale*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 565 ss.; *La Corte costituzionale e la “sclassificazione” dei beni civici: una felice messa a punto nella decisione 11 maggio 2017, n. 103*, ivi, 2017, II, p. 91 ss.) per cui può dirsi ormai acquisita al diritto vivente l’interpretazione secondo la quale l’introduzione del vincolo paesaggistico suggerisce una ben diversa lettura dell’istituto degli usi civici, in quanto lo si considera diretto alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e non più indirizzato a favorire l’affrancazione dei beni già orientati a scopi produttivi, con la conseguente trasformazione del demanio in proprietà libera: in questi termini di recente Cass. 24 aprile 2021, n. 10837. È da rammentare che nell’evoluzione del suo approccio al tema, la Corte costituzionale ha preso progressivamente le distanze, senza però apertamente riconoscerlo, da un suo precedente indirizzo ermeneutico, risalente alla sentenza n. 511 del 1991 est. Mengoni, che aveva ammesso la possibilità per le Regioni di applicare agli usi civici l’istituto della sdemanializzazione anche di fatto di cui all’art. 829 cod. civ., con il conseguente

ha contribuito significativamente, sul piano culturale, a quella ben più ampia riflessione sulla distinzione moderna tra proprietà privata e proprietà pubblica²⁵, tra beni privati e beni pubblici, tuttora in corso, in cui si iscrive anche la dialettica tra la categoria dei “beni collettivi”, esemplarmente rappresentata storicamente dalle proprietà collettive, oggetto della ricerca di Grossi, e quella, di più recente e tuttora incompiuta formalizzazione, dei cc.dd. “beni comuni”: lemma, questo ultimo, a ben vedere con il quale, a scanso di equivoci linguistici, ma con esiti insoddisfacenti e per certi versi perversi, si è cercato di tradurre ed affrontare sul piano giuridico quella dei “beni pubblici”, ma nell’accezione che questa tradizionalmente ha assunto nella letteratura strettamente economica, in termini appunto di *public goods*²⁶ comprensiva, peraltro, di beni e di servizi. Senza, per

aggiramento della legge n. 1766 del 1927. Non è privo di rilevanza che proprio a tale infelice decisione del 1991 abbia fatto richiamo il disegno di legge n. 1154 presentato alla Camera dei deputati 11 settembre 2018, ossia dopo l’entrata in vigore della legge n. 167, al fine di introdurre nella legge del 1927 un art. 26-*bis* diretto ad ammettere la sdemanializzazione delle terre civiche, con l’esplicita conseguente disapplicazione dell’art. 3, comma 3°, della legge n. 167 del 2018. Impostazione quest’ultima, a ben vedere, che appare in linea con un indirizzo “realistico” secondo il quale, a fronte della indubbia diffusa violazione, sin qui intervenuta, della destinazione delle terre civiche come prevista dalla legge del 1927, bisognerebbe prendere atto di quanto accaduto e decidere apertamente di trasferire tutte le terre civiche che hanno perduto l’uso diretto agro-silvo pastorale al patrimonio disponibile degli enti di gestione: per questa proposta si v. OLIVETI, *Questioni da chiarire: superamento della equivoca demanialità delle terre civiche e destinazione delle terre di fatto perdute definitivamente all’uso silvo-pastorale*, in NERVI (a cura di), *I domini collettivi nella pianificazione strategia dello sviluppo delle aree rurali*, Padova, 2002, p. 337 ss.

²⁵ La logica binaria sottesa a questa distinzione è peraltro presente nella nostra Costituzione, la quale però prevede anche ipotesi di gestione partecipata di imprese (art. 43) oltre che uno specifico ruolo alla cooperazione, nonché la possibilità *ex art.* 118 ult. di autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

²⁶ Senza qui affrontare il tema è sufficiente limitarsi a rilevare che sul piano della riflessione degli economisti il lemma *public goods* comprende tanto le risorse *communis omnium*, tradizionalmente trascurate dal diritto, quanto i beni che sul piano giuridico possiamo definire appartenenti al demanio pubblico. Appare evidente che la giuridicizzazione dell’intera area economica dei *public goods* nella categoria dei “beni comuni” è, a tacer d’altro, discutibile in ragione della disomogeneità dei beni coinvolti e dunque della necessità di distinte discipline: il che mette in crisi la possibilità e l’adeguatezza dello strumento concettuale prospettato in termini di categoria. Su questa conclusione, peraltro già da noi prospettata in *I «beni comuni» tra vecchi e nuovi paradigmi*, in GER-

altro, dimenticare il contributo alle tematiche dei beni collettivi che lo stesso Grossi ha assicurato, anche nella veste di giudice costituzionale, in particolare di estensore di molte pronunce in tema di usi civici che negli ultimi decenni hanno portato alla piena valorizzazione dei domini collettivi nella prospettiva della tutela dell’ambiente²⁷.

Non è necessario ripercorrere i molteplici ulteriori contributi che Grossi ha dedicato agli assetti fondiari collettivi, nella veste di relatore e di promotore di tanti importanti convegni ed iniziative culturali che, a partire dagli inizi degli anni Ottanta, lo hanno visto protagonista nel rilanciato dibattito sul tema. Tema favorito, a ben vedere, dall’emergere a partire da quella stagione della questione ambientale nell’ambito della quale ha acquisito una crescente rilevanza il ruolo del paesaggio agrario e forestale, formalizzata a partire dal 1985, con l’introduzione del vincolo paesaggistico su tutte le zone gravate da usi civici e le terre assegnate alle università agrarie.

L’intrecciarsi della riflessione sugli usi civici con quello più generale relativo alle diverse forme di appartenenza e alla rilettura funzionale della generica categoria della proprietà pubblica ha, peraltro, indubbiamente allargato l’attenzione della cultura giuridica sulla specifica esperienza relativa alle proprietà collettive, ben oltre la sola area dei soli cultori tradizionali. Infatti, le considerazioni critiche avanzate da Grossi in ordine alla inadeguatezza della distinzione tradizionale tra proprietà privata e proprietà pubblica quanto a rispecchiare la complessità del reale e, al tempo stesso, lo spostamento dell’attenzione dal profilo dell’appartenenza, quale presupposto del “dominio” proprietario, alla concreta funzione svolta dai beni, alla luce del loro diverso assetto statutario, si è felicemente incrociato con la revisione critica, avviatasi tra gli stessi pubblicisti, sul tema dei beni pubblici.

MANÒ e VITI (a cura di), *Agricoltura e «Beni comuni»*, Milano, 2012, p. 10, e che segnala il realistico crescente ridimensionamento della riflessione sul tema oggi in corso, si v. il recentissimo contributo di G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni cc.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2122, p. 136 ss.)

²⁷ Su questa esperienza giurisprudenziale ci permettiamo il rinvio al nostro *Passato e presente degli “usi civici” nel diritto vivente: dalla legge del 1927 a quella del 2017. Brevi cronache di un’evoluzione incompiuta* in *Riv. dir. agr.* 2023, II,

Nel contesto crescente di crisi dello Stato e della riscoperta circa le capacità di autogoverno della società civile nella gestione di beni e servizi, peraltro costituzionalmente consacrate nel nuovo testo dell'art. 118 Cost. per il tramite del principio di sussidiarietà, il fenomeno specifico delle proprietà collettive ha indubbiamente contribuito a modificare anche la stessa configurazione tradizionale dei beni pubblici, in particolare a disarticolare la categoria unitaria del demanio, al fine di riassegnare un ruolo attivo della società nel controllo e nella stessa gestione di beni e servizi comuni, grazie proprio alla suggestione offerta dal modello delle proprietà collettive in cui, fondamentale, rileva la gestione del solo uso collettivo del bene, al di fuori di ogni logica di profitto e di appropriazione del valore di scambio.

Non è questa la sede per analizzare partitamente il dibattito apertosi anche nel nostro Paese a proposito dei beni comuni²⁸, sulla base delle suggestive provocazioni di Grossi e della singolare convergenza tra la lettura dei beni collettivi da lui proposta con quella suggerita di recente da economisti e ambientalisti, a partire dalle ricerche elaborate dalla Ostrom²⁹, premio Nobel per l'economia, sulle orme dei pionieristici contributi di Ciriacy-Wantrup³⁰. E tanto meno è necessario qui entrare nel merito delle diverse, se non contrapposte elaborazioni in materia di beni comuni, la cui stessa individuazione è al centro di una molteplicità di prospettazioni. Infatti, non solo si fa riferimento a concreti beni corporei e incorporei presenti in natura, a

²⁸ Infatti l'approccio funzionale alla base della riflessione sui beni comuni è presente anche in altri Paesi europei in cui si è fatta sentire la crisi delle categorie alla base delle moderne codificazioni, a partire dalla distinzione tra proprietà pubblica e proprietà privata: a titolo esemplificativo, si v. il volume di CORNU, ORSI e ROCHFELD (a cura di), *Dictionnaire des biens communs* Parigi, 2017, dedicato a Stefano Rodotà, in cui compare anche, tradotto in francese, il saggio di GROSSI, *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in *Arch. Scialoja-Bolla*, 2008, I, p. 11 ss.

²⁹ Si v. *ex multis* OSTROM, *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, Padova, 2007; ID., *The Future of the Commons Beyond Market Failure and Government Regulation* (con i contributi di Chang e di Pennigton), The Institute of Economic Affairs, 2012; *Beni comuni. Diversità, sostenibilità, governance. Scritti di Elinor Ostrom*, a cura di Alkwood, Firenze, 2019. Per un Quadro della letteratura economica sui common resta preziosa l'illustrazione offerta da OSTROM e CHARLOTTE, *Private and Common Property Rights in Encyclopedia of Law & Economics*, 2008.

³⁰ Si v. in particolare, CIRIACY-WANTRUP, *Resource Conservation: Economics and Policies*, California press, 1952.

partire dall’acqua e dall’aria, ovvero ai beni culturali, nonché a quelli immateriali, ma si prospettano soluzioni, anche di indubbia valenza ideologica, per la quale la categoria dei beni comuni viene utilizzata, non più nel senso di articolare, con statuti diversi, l’area della proprietà in cui continua a rilevare anche quella privata, ma nel senso di negare, al di là di ogni referenza al quadro costituzionale, la proprietà privata in tutte le sue forme³¹.

Ai nostri fini, è solo rilevante segnalare che, pur apprezzando il dibattito emerso intorno ai beni comuni quale manifestazione di una rinnovata attenzione per forme alternative di appartenenza e di recupero del ruolo spettante alla società civile nella gestione di beni diretti al soddisfacimento di concreti interessi omogenei ed indivisibili dei singoli, Grossi ha pur sempre tenuto a distinguere la specificità dell’esperienza legata alla gestione dei beni collettivi e delle proprietà collettive, dal modello, dai confini incerti e dalle applicazioni disomogenea, relativo ai cod. civ. beni comuni, il cui approccio può rivelarsi prezioso solo su piccola scala, in modo da favorire una interazione tra strutture pubbliche, strutture private e società civile, ossia accostandosi, da questo punto di vista all’esperienza delle proprietà collettive³².

Nella parabola del pensiero di Grossi è evidente la distanza sensibile che esiste tra la prospettiva della proprietà collettiva e dei beni collettivi e quella dei beni comuni.

Infatti, la proprietà collettiva, oggetto della ricerca storica di Paolo Grossi, è incentrata su un circoscritto fenomeno reale che, emerso in un lontano passato, si è conservato nella complessa articolazione moderna dei beni, con un arricchimento dei suoi profili funzionali. Alle esigenze primarie della circoscritta collettività di riferimento e dei suoi membri cui essa rispondeva, si è apertamente

³¹ Conclusione, questa, chiaramente in contrasto, per la sua unilaterale matrice ideologica, con la visione pluralistica delle forme di appartenenza prospettata e difesa da Grossi in coerenza del resto con la sua critica e rigetto del modello egoistico ispirato all’ideologia dell’individualismo possessivo.

³² Sul punto, per una recente ricognizione dello stato dell’arte si v. GATTO, *Polycentric and resilient perspectives for governing the commons: Strategic and law and economics insights for sustainable development*, in *Ambio*, 2022, p. 1921 ss.

aggiunta, quella, pur intrinseca alle sue modalità gestoria e, però, al tempo stesso di rilevanza ed incidenza sociale più generale, relativa alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

In questo senso, ben si può dire, oggi, che i domini collettivi, quale concreto fenomeno presente ed operante nella realtà, da un lato si caratterizzano per essere storicamente preesistenti all'attuale assetto istituzionale della stessa Repubblica, dall'altro si collocano, anche in punto di fatto, certamente sul versante dell'esperienza sociale. La perdita, a loro riguardo, della distinzione tra pubblico e privato non si riferisce più e soltanto al ruolo del tutto secondario riguardante l'appartenenza, bensì al combinarsi funzionale della loro rispondenza tanto al soddisfacimento degli interessi di una circoscritta collettività, pur sempre territorialmente delimitata, quanto al perseguimento, intrinseco alle conseguenti conservative modalità gestorie, di un più generale interesse di una ben più vasta comunità, a partire da quella nazionale, alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, questo sì "bene comune indiviso" di cui fruiscono tutti.

A fronte di questa circoscritta fenomenologia dei beni collettivi, rispondente alla concreta esperienza degli usi collettivi delle terre e dei domini collettivi, la nuova categoria dei "beni comuni" si prospetta non tanto come espressione di un concreto fenomeno già in atto, bensì come un modello teorico, da mettere in pratica, diretto fondamentalmente a: 1) ridisegnare innanzitutto, anche sul piano linguistico oltre che concettuale, la specifica categoria dei beni pubblici come questa si è prospettata ed affermata nella modernità, alla luce dell'introdotta distinzione tra proprietà privata e proprietà pubblica che voleva essere esaustiva nella regolamentazione giuridica del mondo reale; 2) ridimensionare il ruolo dell'appartenenza ponendo l'accento sulla funzione dei diversi beni tale da superare la dicotomia tra privato e pubblico sì da garantire, al di là della appartenenza e mediante statuti differenziati dei beni, la fruizione collettiva di quelli «funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»³³.

³³ Nella prospettiva, sinteticamente richiamata nel testo, si colloca la proposta di legge delega avanzata dalla Commissione ministeriale presieduta da Rodotà nel febbraio

Sotto questo ultimo profilo, si può comprendere la ragione per la quale la ripresa nel nostro Paese del dibattito giuridico sulla proprietà collettiva, con riferimento proprio alla riflessione avviata da Grossi, non senza accenti radicali ed anche polemici, a partire dalla sua monografia del 1974, ha indubbiamente fatto da battistrada quanto alla emersione della ricerca sui beni comuni.

Infatti, la funzione critica dell'indagine di Grossi sulla proprietà collettiva ha avuto il merito non solo di ridare attualità ad una ricerca su fenomeni sociali, quali quelli degli usi collettivi, che erano stati trascurati dalla letteratura giuridica, quanto quella di evidenziare la forzatura alla base della diffusa convinzione lungamente presente nella prevalente cultura giuridica nazionale in ordine all'eshaustività di distinzioni categoriali in realtà obsolete. Exhaustività che aveva contribuito a letture distorte circa la posizione singolare propria dei domini collettivi da collocare all'interno di quella alternativa. Invero, come si è già ricordato, la proprietà collettiva sottostante agli usi collettivi era stata ricondotta nell'ambito della proprietà pubblica, a sua volta distinta a suo interno tra “demani e patrimonio”, sì da legittimare anche per le proprietà collettive altresì il richiamo alla disciplina propria del demanio in senso proprio.

La riflessione tuttora in corso sulla categoria dei beni comuni, nel collocarsi in prevalenza pur sempre all'interno dell'area tradizionalmente individuata in termini di proprietà pubblica, ha certamente risentito dell'incidenza che la riscoperta della singolarità della categoria storica relativa ai domini collettivi ha avuto nella revisione circa l'assetto tradizionale della proprietà pubblica, come si è strutturata tra Ottocento e Novecento, anche grazie alla configurazione dello Stato e delle sue articolazioni istituzionali in termini di persone giuridiche, titolari di un “proprio” patrimonio.

del 2008, e rimasta inattuata, su cui v. per tutti MATTEI, REVIGLIO, RODOTÀ (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo dell'economia alla riforma del Codice Civile*, Roma, 2010; MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012. Per una recentissima rilettura dell'intera problematica sulla quale si è accumulata una ampia letteratura, anche alla luce delle osservazioni avanzate dalla Cassazione nella pronuncia 16 febbraio 2011, n. 3813, si v. i saggi di ALPA, CERULLI IRELLI, ARENA, CASINI, MARINELLI pubblicati in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, p. 599 ss.

Al tempo stesso, però, nell'ambito delle diverse proposte ricostruttive dell'area dei beni comuni, si è accentuata sempre di più da un lato la distanza tra il modello gestorio conservativo alla base della esperienza concreta degli assetti fondiari collettivi, come definiti da Grossi, nel rimarcare pur sempre la loro rispondenza ad un dato materiale del mondo esterno, dall'altro l'irrisolta problematicità che tuttora presenta la tematica dei beni comuni.

Infatti, nel caso degli assetti fondiari collettivi, la disciplina fondata da un lato sull'autogestione nella regolamentazione degli usi affidata ad enti esponenziali – associazioni di diritto privato o Comuni –, dall'altro sul controllo pubblico ormai prevalentemente legato alla presenza del vincolo paesaggistico si rivela adeguata, in relazione alla specificità e omogeneità degli interessi coinvolti: ossia gli interessi privati dei soggetti beneficiari in concreto degli usi, e pur sempre filtrati dalla presenza di modalità gestorie indirizzate ad assicurare la perpetuità delle potenzialità del bene fondiario quanto al soddisfacimento dell'uso, anche per le generazioni future, e gli interessi generali legati alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio³⁴, quali emergenti proprio dalle terre gravate da usi collettivi, ossia dai beni collettivi, così espressamente qualificati dalla recente legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi.

In questa prospettiva, il modello offerto dai beni collettivi ben può valere per concrete circoscritte situazioni in cui si è di fronte alla gestione di specifici beni in grado di offrire puntuali servizi ed utilità ai membri di una limitata comunità i cui membri siano portatori di interessi omogenei in funzione delle utilità che quel bene è in grado di offrire³⁵: si pensi, a titolo esemplificativo, ai diffusi regolamenti

³⁴ È bene rammentare che il rilievo riconosciuto alle finalità ambientali e paesaggistiche mediante la applicazione del vincolo sulle zone gravate da usi civici assegna a tali finalità soltanto un primato, ma non ne implica l'assolutezza, con la conseguente irrilevanza di eventuali altri interessi generali che possano incidere sulla destinazione dei beni in questione: sul punto si v. la decisione di Consiglio di Stato 23 settembre 2022, n. 8167, favorevole a che si miri ad un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti alla ricerca di «una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale».

³⁵ Per la medesima prospettiva si v. OSTROM, *Come alcune comunità hanno evitato la tragedia delle risposte comuni*, in NERVI (a cura di), *Le Terre civiche tra l'istituzionaliz-*

adottati a livello comunale, con i quali gruppi di cittadini provvedono direttamente nell’ottica della sussidiarietà *ex art.* 118 Cost. alla gestione di giardini, spazi comuni o teatri etc.

Ma, al tempo stesso, resta pur evidente l’inadeguatezza di tale modello in presenza di beni, certamente in grado di soddisfare esigenze comuni di una collettività, ma che, per la varietà degli interessi coinvolti, esigono risposte istituzionali, ben più complesse e di ordine “politico” che tengano conto dei vari e diversi interessi coinvolti e forniscano soluzioni equilibrate³⁶.

Secondo Grossi, «mi sembra inutilizzabile la categoria dei beni comuni, che, assai recentemente, sulla spinta di pur lodevoli sollecitazioni di indole etica, è arrivata a trasformarsi in un contenitore tanto slabbrato da ricomprendere non solo l’acqua (e fin qui si può largamente convenire), ma altresì l’aria e perfino la cultura, con la conseguenza di una improbabile traducibilità a livello giuridico»³⁷.

Peraltro, proprio a proposito dell’acqua, al di là di iniziative a livello locale di gestione collettiva degli impianti per la rete urbana, e al di là delle agitate prospettazioni ideologiche che hanno accompagnato il richiamo alla categoria del bene comune, l’esperienza concreta ha evidenziato che la gestione di quella risorsa, al fine anche della conservazione della stessa, in particolare del processo di ripristino costante della sua materiale disponibilità per i bisogni umani, non può non tener conto della diversità degli interessi coinvolti, da quelli alimentari e di base di tutti gli abitanti di un territorio a quelli delle imprese industriali ed agricole etc., per non parlare di quelli delle generazioni future. La complessità della gestione e la necessità di un corretto bilanciamento tra gli interessi in campo evidenziano in questo caso la presenza di una situazione oggettiva che richiede

zazione del territorio e il declino dell’ autorità locale di sistema, Padova, 2000, p. 35 ss. Per una formalizzazione sul piano economico delle condizioni per la operatività del modello si v. MORETTO e ROSATO, *L’uso delle risorse di proprietà comune: un modello dinamico*, in Ce.S.E.T: atti degli incontri. XXXI – Analisi degli aspetti economico-estimativi e giuridici delle terre soggette al diritto di godimento collettivo (14-15 settembre 2001), 2001.

³⁶ Sul punto si v. M. BARCELLONA, *A proposito dei “beni comuni”: tra diritto, politica e crisi della democrazia*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 617 ss.

³⁷ Così GROSSI, *Gli assetti fondiari collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni*, in *Archivio Scialoja-Branca*, 1, 2017, p. 1.

l'intervento di architetture istituzionali e soluzioni organizzative³⁸ che vanno ben oltre la semplice soglia offerta da strutture sociali private e periferiche, ossia quelle soglie che continuano a ben operare nell'ambito delle proprietà collettive³⁹.

In altre parole, quanto più ci si allontana da una circoscritta base territoriale di riferimento e dalla presenza di omogenei interessi in ordine all'uso di una specifica porzione della realtà materiale, tanto più ci si allontana dalla possibilità di avvalersi, nello strumentario giuridico presente nell'officina del giurista, di quello costituito dal bene collettivo e dalla proprietà collettiva.

Nelle sintetiche osservazioni critiche di Grossi in ordine all'utilizzo generalizzato del vago modello offerto dai "beni comuni", rispetto a quello più circoscritto e collaudato costituito dai beni collettivi e dalle proprietà collettive, che è alla base degli assetti collettivi fondiari da lui studiati, si rinvengono, a ben vedere, alcuni dei paradigmi metodologici del suo magistero di giurista: consapevolezza storica nell'approccio alla riflessione giuridica e relatività del concreto strumentario concettuale e tecnico di cui avvalersi, di volta in volta, per cogliere correttamente il rapporto tra l'ordine sociale e l'effettività del diritto.

³⁸ Per una sintetica quanto preziosa ricognizione storica in materia di risorse idriche, si rinvia a POLITI, *Domini collettivi e risorse idriche nel quadro costituzionale*, in *Domini collettivi e risorse idriche*, Atti del XVI convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "Guido Cervati", Pisa, 2022, p. 11 ss.

³⁹ Per un riscontro nella concreta esperienza sin qui emersa, si v. MANOLITA, *Acqua bene comune: la difficile convivenza di teorie e fatti*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 555 ss.